

75.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 26 MAGGIO 1981

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

| | PAG. | | PAG. |
|---|------|--|------|
| ALBERINI: Sulle proteste espresse dagli operatori del settore vinicolo per la scelta della denominazione <i>Champagne</i> per le nuove sigarette poste in vendita dal monopolio (4-07709) (risponde REVIGLIO, <i>Ministro delle finanze</i>). | 3693 | CARAVITA: Per l'applicazione della legge 23 dicembre 1977, n. 937, relativa all'attribuzione delle giornate di riposo nei confronti dei docenti di ruolo della provincia di Milano retribuiti dalla direzione provinciale del tesoro (4-05745) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>). | 3696 |
| AMARANTE: Per la revoca delle circolari del 14 maggio 1973 e del 18 gennaio 1977 del ministro della pubblica istruzione, contenenti norme in contrasto con quelle della legge sulla parità in materia di lavoro (4-04235) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>). | 3694 | CARAVITA: Per indire le elezioni per il rinnovo degli organi collegiali della scuola (4-07223) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>). | 3697 |
| BARBAROSSA VOZA: Sulla decisione del Consiglio di Stato di escludere dal concorso direttivo nelle scuole secondarie di secondo grado gli insegnanti di educazione fisica (4-06766) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>). | 3695 | CARLOTTO: Sulle disposizioni impartite dal Ministero della pubblica istruzione in ordine alla liquidazione della pensione agli insegnanti beneficiari della legge 24 maggio 1970, n. 336 (4-06685) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>). | 3697 |
| BERLINGUER GIOVANNI: Sulle dichiarazioni liberatorie richieste dall'Alitalia ai passeggeri <i>handicappati</i> , con particolare riferimento al caso dei coniugi Antonello Ferreri e Maria Villanucci (4-04954) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>). | 3696 | CARTA: Sull'opportunità e sul mancato rispetto delle autonomie linguistiche locali, nella circolare emessa dal provveditore agli studi di Sassari in relazione all'uso della lingua sarda (4-06444) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>). | 3698 |
| | | CASTELLI MIGALI: Per un intervento volto a salvaguardare i livelli produt- | |

| | PAG. | | PAG. |
|--|------|---|------|
| tivi ed occupazionali presso i cantieri navali riuniti di Ancona, minacciati dalla sospensione della commessa di quattro fregate per l'Irak (4-06600) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>). | 3699 | COSTAMAGNA: Per l'adozione di provvedimenti volti ad impedire la riduzione di personale e di scuole elementari nella Val Sesia, a causa della prevista riduzione della popolazione scolastica (4-07199) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>). | 3705 |
| CAVALIERE: Per l'annullamento del concorso a cattedra di storia della musica indetto dal Ministero della pubblica istruzione con il decreto 8 luglio 1980 (4-06779) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>). | 3700 | COSTAMAGNA: Per l'abbuono agli handicappati ed agli invalidi civili, per l'anno 1981, nella misura del 50 per cento, dell'IRPEF (4-07338) (risponde REVIGLIO, <i>Ministro delle finanze</i>). | 3706 |
| CERIONI: Per la revoca della circolare del Ministero della pubblica istruzione del 12 febbraio 1981 che ha privato i componenti della commissione d'esame del concorso a direttore didattico del diritto di percepire l'indennità prevista dalla legge n. 312 del 1980 (4-07551) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>). | 3701 | COSTAMAGNA: Per la nomina di un sovrintendente scolastico titolare presso l'ufficio scolastico regionale per il Piemonte (4-07516) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>). | 3707 |
| CONTU: Sulla situazione in cui versa la SAMIM capo settore delle aziende miniero-metallurgiche dell'ENI (4-04437) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>). | 3701 | COSTAMAGNA: Per la sollecita copertura dei posti di primo dirigente amministrativo e di ragioneria presso il provveditorato agli studi di Torino (4-07517) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>). | 3707 |
| COSTA: Sull'inopportuna pubblicità che deriverebbe ai prodotti francesi dalla sigaretta che verrà messa in commercio in Italia col nome di <i>Champagne</i> (4-07628) (risponde REVIGLIO, <i>Ministro delle finanze</i>). | 3703 | DE GREGORIO: Sull'autorizzazione da parte dell'azienda delle ferrovie dello Stato della vendita di biglietti BIGE per l'estero, con sconti ai giovani, solo a quelle agenzie che assicurano l'emissione di almeno 10 biglietti al giorno (4-05006) (risponde FORMICA, <i>Ministro dei trasporti</i>). | 3708 |
| COSTAMAGNA: Per la promozione a primo dirigente degli ispettori generali del ruolo ad esaurimento del Ministero della pubblica istruzione (4-06848) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>). | 3704 | DE GREGORIO: Sulle ragioni della mancata concessione; da parte del provveditore agli studi di Cosenza, dell'aspettativa per mandato amministrativo richiesta dal professor Pietro Donnangelo e dall'insegnante Duilio De Rose (4-06114) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>). | 3709 |
| COSTAMAGNA: Sui ritardi nelle nomine degli insegnanti presso il liceo scientifico Antonio Gramsci di Ivrea (Torino) (4-07168) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>). | 3705 | FRANCHI: Per l'emanazione di una circolare interpretativa dell'articolo 207 | |

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 MAGGIO 1981

| | PAG. | | PAG. |
|--|------|--|------|
| del regolamento per la navigazione aerea in ordine alla capacità conferita dal brevetto di pilotaggio di primo grado ed in particolare al divieto di portare a bordo passeggeri (4-07021) (risponde FORMICA, <i>Ministro dei trasporti</i>). | 3710 | PARLATO: Sull'opportunità di considerare l'utilizzazione di treni ad altissima velocità (4-03788) (risponde FORMICA, <i>Ministro dei trasporti</i>). | 3713 |
| GRIPPO: Sui motivi che hanno indotto l'ENI a rilanciare l'Istituto per lo sviluppo economico ed il progetto tecnico (ISVET), già posto in liquidazione (4-04436) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>). | 3710 | PARLATO: Sull'acquisto, da parte della società Adriatica navigazione, di due navi portacontenitori della classe <i>Boxer</i> (4-04302) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>). | 3714 |
| LANFRANCHI CORDIOLI: Sulla concessione a privati delle aree e delle strutture sulle quali operavano le reti ferroviarie bergamasche della Val Brembana e della Val Seriana (4-06254) (risponde REVIGLIO, <i>Ministro delle finanze</i>). | 3710 | PARLATO: Sulla situazione aziendale occupazionale della società Veron di Casandrino (Napoli) (4-04329) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>). | 3715 |
| LODOLINI: Sul reinserimento nella scuola elementare di via XX settembre a Como dell'insegnante Oreste Provenzano, sospeso per 2 anni dall'insegnamento a seguito di un processo per atti di libidine nei confronti di una bambina e assolto per insufficienza di prove (4-06912) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>). | 3711 | PAZZAGLIA: Sul malfunzionamento del provveditorato agli studi di Nuoro (4-05002) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>). | 3716 |
| MANFREDI GIUSEPPE: Per la liquidazione dell'equo indennizzo a Giovanni Palmisano della guardia di finanza di Fossano (Cuneo) (4-07679) (risponde REVIGLIO, <i>Ministro delle finanze</i>). | 3712 | REGGIANI: Sulla gestione dell'AGIP, con particolare riferimento alle perdite subite con la fornitura di carbone alla Italcementi (4-06268) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>). | 3717 |
| MASIELLO: Sulla pratica di riliquidazione della pensione a favore di un insegnante elementare ex-combattente, richiesta, ai sensi del combinato dell'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e della legge 11 luglio 1980, n. 312 (4-07520) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>). | 3712 | ROSSINO: Sul ventilato passaggio della Cementir del cementificio ANIC di Ragusa e della quota ENI del pacchetto azionario al cementificio INSICEM di Pozzallo (4-04598) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>). | 3717 |
| | | ROSSINO: Sul grado di inquinamento dell'impianto chimico denominato EVA di Ragusa (4-05376) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>). | 3718 |
| | | RUSSO FERDINANDO: Per l'istituzione presso la scuola media e la scuola media superiore di Mazara del Vallo (Trapani) di corsi di lingua araba (4-06565) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>). | 3719 |

| | PAG. | | PAG. |
|--|------|--|------|
| SANTI: Per un chiarimento in merito al quesito posto dall'ufficio pensioni del provveditorato agli studi di Genova relativamente alla validità del ricongiungimento dei periodi assicurativi ai fini del raggiungimento del minimo (4-06537) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>). | 3719 | SERVADEI: Per lo snellimento delle procedure amministrative relative alle operazioni di esportazione e per la concessione di facilitazioni fiscali e creditizie agli operatori del settore, anche al fine di restituire competitività ai nostri prodotti sui mercati esteri (4-04971) (risponde MANCA, <i>Ministro del commercio con l'estero</i>). | 3722 |
| SEPPIA: Sull'acquisizione da parte dell'ANIC del pacchetto azionario della Sclavo di Siena (4-03328) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>). | 3720 | URSO GIACINTO: Sui programmi di intervento nel settore dell'acquacoltura che la SOPAL intende promuovere presso il lago Acquatina in provincia di Lecce (4-06641) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>). | 3724 |
| SERVADEI: Sulle cause della riduzione delle vendite di beni di consumo esportati in USA dall'Italia (4-03811) (risponde MANCA, <i>Ministro del commercio con l'estero</i>). | 3721 | | |

ALBERINI. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere, atteso che:

a) il monopolio di Stato ha posto in vendita sigarette di lusso denominate « Champagne »;

b) tale denominazione costituisce un veicolo pubblicitario di notevole efficacia per un prodotto di fabbricazione straniera;

c) la grave situazione economica del paese e quella specifica del settore vinicolo nazionale avrebbero dovuto consigliare maggiore meditazione e saggezza nella scelta della denominazione in oggetto;

d) per i motivi sopra esposti gli operatori del settore vinicolo nazionale hanno manifestato profondo scontento e malumore per una scelta che a loro sembra una « ingiustificata propaganda a danno dei vini e degli spumanti italiani »;

come intendano agire per rispondere alle giuste esigenze degli operatori del settore e per garantire la massima coerenza con le scelte di politica economica del Governo. (4-07709)

RISPOSTA. — La sigaretta in questione è frutto della cooperazione promossa dal monopolio francese con quelli giapponese, austriaco ed italiano, per cui ci si è trovati, al momento della immissione al consumo, nella necessità di individuare una denominazione che non solo nei tre paesi europei, ma perfino in Giappone fosse di diffusa conoscenza nel pubblico e tale da creare suggestioni di raffinatezza, favorevoli alla immediata penetrazione e diffusione del nuovo prodotto.

Il nome *Champagne* è apparso il più rispondente ai requisiti anzidetti e qualsiasi dubbio sulla legittimità dell'adozione del motto, dopo ampia disamina del problema, è stato superato.

La parola *Champagne* indica infatti una zona del territorio francese famosa in tutto il mondo per i vini che vi si producono, talché è divenuta una denominazione di origine dei vini stessi ed in tal senso è internazionalmente protetta. Ma ove tale denominazione sia attribuita ad una merce che come nel caso della nuova sigaretta sia costituita da prodotti che non sono originari di quell'area geografica e comunque di tutt'altro genere nessuna commistione, confusione, concorrenza parassitaria, indebolimento o diluizione del marchio può essere paventata.

Tanto meno fondato deve ritenersi il timore che la denominazione di origine riceva, in tali casi, un potenziamento come dimostra il fatto che inizialmente gli stessi produttori del famoso vino francese manifestarono la preoccupazione che il nome *Champagne* applicato ad una marca di sigarette potesse addirittura deteriorare internazionalmente l'immagine dell'originario prodotto enologico.

Si soggiunge che proprio per evitare qualsiasi riferimento ai vini il pacchetto della nuova sigaretta originariamente denominato da una tonalità scura del verde che avrebbe potuto evocare il colore delle bottiglie è stato poi modificato in un rosso carico.

Può dunque concludersi che quando si verte nel commercio di due beni affatto diversi ancorché di identica denominazione, le preoccupazioni relative ad un richiamo pubblicitario, sia pure indiretto o riflesso, ovvero a connessioni o

implicanze che le vendite dell'un prodotto più affermato possono avere nei riguardi dell'altro siano da ritenere eccessive.

Da ultimo, si rappresenta che quando anche l'amministrazione dei monopoli non avesse aderito al progetto *Champagne* ciò non avrebbe comunque precluso la commercializzazione della sigaretta in Italia giacché, in forza della normativa comunitaria, la si sarebbe dovuta importare dalla Francia.

Alla luce delle esposte considerazioni, si ritiene quindi che nessun pregiudizio possa derivare alla commercializzazione degli spumanti italiani dalla immissione in consumo della sigaretta *Champagne*.

Il Ministro delle finanze: REVIGLIO.

AMARANTE, DE GREGORIO E FRANCESSE ANGELA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso:

a) che con circolare ministeriale n. 136 del 14 maggio 1973 sono state emanate disposizioni secondo le quali non spetta retribuzione alle insegnanti elementari che, nominate supplenti temporanee, non possono assumere servizio in quanto si trovano all'atto della nomina nel periodo di astensione obbligatoria dal lavoro come previsto dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204;

b) che con successiva circolare n. 20 del 18 gennaio 1977 le disposizioni suddette vengono confermate ed estese al personale docente e non docente, non di ruolo, delle scuole di ogni ordine e grado al quale sia conferito incarico o supplenza temporanea;

c) che con la interrogazione n. 3-00153 si richiamava l'attenzione del Governo circa il contrasto tra il contenuto di dette circolari e la legge 9 dicembre 1977, n. 903 recante norme sulla « Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro » e con la legge 30 dicembre 1971, n. 1204;

d) che il 22 febbraio 1980 in risposta alla suddetta interrogazione il sottosegretario alla pubblica istruzione pur riba-

dendo il contenuto delle richiamate circolari dichiarava tuttavia che « il Ministero riconosce comunque che c'è luogo ad una contestazione per quanto riguarda l'affermazione di principio prevista dalla legge sulla parità di diritti. La questione pertanto è stata nuovamente sottoposta al parere del Consiglio di Stato, com'è stato ritenuto opportuno anche in relazione alle argomentazioni che sono state svolte dagli onorevoli interroganti »;

e) che anche per l'anno in corso il Ministro della pubblica istruzione aveva, intanto, già riconfermato, con nota n. 6229 del 6 febbraio 1980, le circolari del 1973 e del 1977 -

se e quale parere abbia espresso il Consiglio di Stato circa il problema in questione e se, in mancanza, non ritenga di dover revocare le circolari richiamate tenuto conto che l'articolo 19 della richiamata legge 9 dicembre 1977, n. 903, afferma espressamente che « cessano di avere efficacia le norme interne e gli atti di carattere amministrativo dello Stato e degli altri enti pubblici » in contrasto con la legge medesima. (4-04235)

RISPOSTA. — Il Consiglio di Stato ha sostenuto che, nei confronti delle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, il rapporto d'impiego si instaura con l'accettazione della nomina, dovendosi in sostanza equiparare l'astensione di cui trattasi al servizio effettivamente prestato.

Uniformandosi al suddetto parere, questo Ministero, con circolare dell'8 aprile 1981, n. 116, nel dichiarare abrogate le precedenti circolari id cui è cenno nell'interrogazione, ha impartito agli uffici scolastici periferici le nuove, necessarie istruzioni.

È stato, in particolare, precisato che il personale, docente e non docente non di ruolo, che conseguì ed accettò un incarico o una supplenza e che non sia in grado di assumere servizio per lo stato di gravidanza e purperio, a norma degli articoli 4 e 5 della succitata legge nu-

mero 1204, ha diritto a percepire l'indennità prevista dal successivo articolo 15 della legge stessa dalla data di decorrenza giuridica della nomina, indipendentemente dall'assunzione in servizio.

Il Ministro: BODRATO.

BARBAROSSA VOZA E MASIELLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza che il Consiglio di Stato ha escluso dal concorso direttivo nelle scuole secondarie di secondo grado gli insegnanti di educazione fisica, titolari nelle scuole secondarie superiori, forniti di laurea e con servizio di ruolo effettivamente prestato per almeno cinque anni, così come prevede l'articolo 2 del bando di concorso.

Si precisa che i suddetti insegnanti di educazione fisica sono stati ammessi, in seguito al decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 31 maggio 1974, come insegnanti di ruolo unico, a partecipare al concorso a preside di scuola media inferiore; si precisa anche che i suddetti insegnanti, in seguito al riordinamento dei ruoli stabilito con il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito nella legge 30 marzo 1976, n. 88, hanno ottenuto il passaggio dal ruolo ad esaurimento tabella C, quadro II, ex ruolo B al quadro I della medesima tabella C ex ruolo A, previsto per tutti i docenti di scuole ed istituti d'istruzione secondaria di secondo grado.

Gli interroganti chiedono di conoscere se siano note al Governo le ragioni di tale discriminazione nei confronti della suddetta categoria di insegnanti.

(4-06766)

RISPOSTA. — In presenza della vigente legislazione, non sussistono elementi validi perché l'amministrazione possa disattendere il parere del Consiglio di Stato, circa l'impossibilità di ammettere i docenti di educazione fisica, ancorché provvisti di laurea, ai concorsi a posti di preside nelle scuole secondarie di secondo grado.

Le argomentazioni che hanno determinato il suddetto parere emergono, sostanzialmente, dalla comparazione tra le disposizioni disciplinanti i concorsi a posti direttivi nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, contenute rispettivamente negli articoli 26 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Infatti solo il primo dei citati articoli (relativo alle scuole medie) fa esplicito riferimento agli insegnanti di educazione fisica forniti di laurea, mentre il secondo individua i candidati, da ammettere ai concorsi, negli insegnanti laureati appartenenti ai ruoli del tipo di scuola o di istituto cui si riferisce il posto direttivo, nonché negli insegnanti laureati che, nominati per effetto di concorso unico valevole per più tipi di scuole o istituti di secondo grado, abbiano titolo al passaggio a cattedre d'insegnamento del tipo di scuola o istituti cui si riferiscono i posti direttivi.

Né è da ritenere che deroghe alla suindicata normativa siano state apportate dal decreto legge del 30 gennaio 1976, n. 14 - convertito nella legge del 30 marzo 1976, n. 88 - che, com'è noto, ha distinto il ruolo dei docenti di educazione fisica in due quadri, con conseguente previsione di concorsi e classi di abilitazione distinti, a seconda che il relativo insegnamento sia impartito in istituti d'istruzione secondaria di primo o di secondo grado.

Tale distinzione è avventua, in effetti, nell'ambito di un ruolo ancora formalmente unico, non avendo il legislatore istituito ruoli distinti per gli insegnanti in parola; di conseguenza la possibilità per costoro di essere ammessi ai concorsi direttivi previsti dal menzionato articolo 27 resta, comunque, esclusa data la mancata appartenenza degli interessati (anche se titolari disposti presso scuole di secondo grado) ad un ruolo corrispondente a quello cui si riferisce il posto da mettere a concorso.

D'altra parte, l'eventuale ammissione ai concorsi in questione dei docenti iscritti nel quadro primo del ruolo cui ha

fatto riferimento l'interrogante, ed in possesso di una qualsiasi laurea, non solo frusterebbe lo scopo di garantire un certo grado di specializzazione del personale direttivo, ma comporterebbe per gli interessati medesimi, così come ha rilevato il Consiglio di Stato, un trattamento di favore rispetto a quello previsto per tutti gli altri insegnanti, titolari nelle scuole secondarie di secondo grado. Infatti mentre questi ultimi potrebbero aspirare a posti direttivi in pochi tipi di scuola, a seconda del ruolo di provenienza, gli insegnanti di educazione fisica potrebbero aspirare, invece, a posti di preside in tutte le scuole secondarie di secondo grado, sia pure con l'esclusione degli istituti professionali e tecnici indicati al terzo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417.

A conclusioni del genere, in mancanza di una chiara ed esplicita previsione legislativa, non pare possa pervenirsi, secondo l'autorevole parere del Consiglio di Stato, attraverso un semplice collegamento tra l'articolo 16 del decreto-legge n. 13, di cui è cenno nell'interrogazione, ed il più volte citato articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974.

Il Ministro: BODRATO.

BERLINGUER GIOVANNI, MACIS E MOLINERI ROSALBA. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e della sanità.* — Per sapere:

se sono a conoscenza del fatto che la compagnia aerea ALITALIA richiede ai passeggeri handicappati, non affetti da malattie che possano aggravarsi durante il volo, una dichiarazione liberatoria « da qualsiasi danno che potesse derivare a causa delle condizioni psicofisiche », come è accaduto per esempio il 22 agosto 1980 per i coniugi Antonello Ferreri e Maria Villanucci all'aeroporto di Fiumicino per il volo Roma-Cagliari delle 23,25;

se non considerino questo comportamento lesivo della personalità dei viaggiatori e contrastante con le leggi che tu-

telano la personalità degli handicappati e ne favoriscono l'inserimento sociale;

quale azione intendano svolgere nei confronti dell'ALITALIA e delle aziende di trasporto statali e a partecipazione statale per facilitare in ogni modo i viaggi degli handicappati senza danno fisico e morale per le loro condizioni. (4-04954)

RISPOSTA. — La normativa che regola le modalità di accettazione di passeggeri particolari, è stata elaborata dall'Alitalia ai soli fini organizzativi interni, in stretta applicazione dell'articolo 8, punto 3, delle condizioni generali di trasporto passeggeri e bagaglio, valide in campo nazionale ed internazionale, che recita come segue: « Se viene accettato un passeggero il cui stato, età, condizioni mentali e fisiche siano tali da comportare per lui eventuali rischi o pericoli, il suo trasporto è sottoposto ad espressa condizione che il vettore non sarà ritenuto responsabile per eventuali lesioni, malattie o infermità o per eventuale aggravamento od altre conseguenze, compreso il caso di morte, che ne possano derivare ».

Questa normativa, tuttavia, non sarà più riportata nel nuovo testo di condizioni generali di trasporto, che è attualmente in elaborazione presso l'Alitalia e che verrà a breve sottoposto all'approvazione del Ministero dei trasporti.

La materia, infatti, verrà disciplinata in applicazione della risoluzione *International air traffic association* n. 401, approvata dal Ministero dei trasporti con foglio in data 13 luglio 1979, n. 330330-31. 1 che è sensibilmente innovativa al riguardo.

Il Ministro delle partecipazioni statali: DE MICHELIS.

CARAVITA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali provvedimenti utili intenda prendere per assicurare l'applicazione della legge 23 dicembre 1977, n. 937, relativa all'attribuzione delle giornate di riposo nei confronti dei docenti di ruolo della provincia di Mi-

lano retribuiti dalla direzione provinciale del tesoro.

Infatti i docenti che non hanno fruito delle 4 giornate di riposo per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, ancora non hanno ricevuto da parte della direzione provinciale del tesoro la liquidazione del compenso forfettario, previsto dalla suddetta legge, relativa agli anni 1977, 1978, 1979, nonostante l'articolo 2 di detta legge preveda che ciò debba essere effettuato entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui dette giornate potevano essere attribuite.

L'interrogante confida nella massima attenzione del Ministro perché si provveda alla sollecita corresponsione di quanto dovuto e perché venga eliminata la sperequazione (che di fatto sta divenendo prassi abituale - vedi ritardi nella ricostruzione della carriera, assegni familiari, ecc. - e quindi non più tollerabile) tra il personale docente pagato dalla direzione provinciale del tesoro e quello retribuito direttamente dalle scuole, personale quest'ultimo che ha ricevuto regolarmente la liquidazione in oggetto. (4-05745)

RISPOSTA. — Il provveditore agli studi di Milano, in esecuzione della legge del 23 dicembre 1977, n. 937, con propria circolare n. 156 del 1978, ha dato disposizioni ai capi di istituto circa le modalità da seguire per l'inoltro alla direzione provinciale del Tesoro degli elenchi dei docenti aventi diritto al pagamento delle festività soppresse.

Lo stesso provveditore agli studi non ha mancato di intervenire direttamente presso la locale direzione provinciale del Tesoro per una sollecita definizione della questione.

Il Ministro: BODRATO.

CARAVITA, PORTATADINO, MENSORIO, PICCOLI MARIA SANTA E VIETTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga opportuno indire al più presto le elezioni per il rin-

novo degli organi collegiali della scuola secondo la normativa in vigore, in considerazione dei tempi presumibilmente lunghi dell'iter parlamentare del progetto di legge di riforma degli organi collegiali.

Si eviterebbe in questo modo di prolungare l'attuale situazione di diffusa immobilità nella gestione democratica della scuola, immobilità dovuta appunto, in larga parte, al rinvio del rinnovo degli incarichi, e si correrebbe il rischio, per sfiducia e perdita di credibilità verso lo Stato da parte delle componenti della scuola, di compromettere un'esperienza di gestione partecipativa che aveva destato tante speranze e posto, per questo riguardo, il nostro paese all'avanguardia in Europa.

(4-07223)

RISPOSTA. — Le ragioni che hanno determinato il rinvio delle elezioni degli organi collegiali della scuola sono ben note, per essere state ampiamente illustrate alla Commissione istruzione della Camera nel corso della discussione della risoluzione n. 7-00107, alla quale ha, per altro, partecipato anche l'interrogante.

Si assicura, comunque, che l'amministrazione si adopererà, con ogni mezzo, per mantenere fede all'impegno assunto in sede di approvazione della citata risoluzione, affinché lo svolgimento delle elezioni di cui trattasi avvenga entro breve termine dall'inizio dell'anno scolastico 1981-1982.

Il Ministro: BODRATO.

CARLOTTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le disposizioni impartite dal Ministero in merito alla concessione della liquidazione della pensione agli insegnanti beneficiari della legge n. 336 del 1970, con particolare riferimento a coloro che si trovano all'ultima classe di stipendio all'atto del pensionamento. (4-06685)

RISPOSTA. — Nel rispondere all'interrogazione, si ritiene che l'interrogante si riferisca alle richieste di attribuzione del

beneficio di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, presentata in data successiva all'entrata in vigore del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, da pensionato collocati a riposo tra le decorrenze giuridiche fissate dal predetto decreto ed il 1° giugno 1979.

La questione riguarda esclusivamente il personale che all'atto della cessazione dal servizio era in godimento del parametro terminale di carriera, il quale, pertanto, non poteva trarre alcun vantaggio dall'articolo 2, secondo comma della legge 24 maggio 1970, n. 336.

La situazione giuridica degli interessati si è, invece, notevolmente modificata a seguito del loro inquadramento nei livelli funzionali retributivi considerato che, per i predetti insegnanti non è stato possibile conseguire la classe finale di stipendio.

Poiché in merito sono stati rivolti al Ministero numerosi quesiti, il Ministero stesso, sentite anche le altre amministrazioni interessate ha precisato con circolare ministeriale 13 maggio 1980, n. 132, che in mancanza di una chiara disposizione legislativa l'opzione per il beneficio di cui all'articolo 2, del secondo comma della legge n. 336 non può essere validamente esercitata.

Si fa altresì presente che sull'argomento verrà chiesto il parere del Ministero del tesoro - ragioneria generale dello Stato - IGOP, e ove il predetto dicastero si pronuncerà favorevolmente, il Ministero non mancherà di adottare gli eventuali provvedimenti che si renderanno necessari.

Il Ministro: BORDATO.

CARTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza della gravissima iniziativa assunta dal provveditore agli studi di Sassari.

Con una sua circolare indirizzata ai presidi e direttori didattici della provincia « sulla questione relativa all'introduzione della lingua sarda nei dipendenti

istituti », lo stesso provveditore, richiamando una nota riservata del « superiore Ministero » del 13 febbraio 1976 n. 41906 intimava ai destinatari della circolare di « volersi astenere da assumere iniziative in materia » e addirittura imponeva « di volere informare lo scrivente di eventuali attività didattico-culturali riguardanti la introduzione della lingua sarda in codeste scuole e istituti ».

A parte il rilievo sulla « riservatezza » della nota ministeriale, la misura adottata sicuramente travalica gli eventuali intendimenti del Governo della Repubblica di una opportuna indagine conoscitiva sulla cultura e sulla lingua dei sardi, al fine di destinare alle scuole dell'isola insegnanti consapevoli e preparati, interrompendo la tradizione, purtroppo dura a morire, di considerare la Sardegna luogo di punizione o peggio rifugio di docenti inetti, ignoranti ed incapaci spediti dalla penisola.

Se questa era la lodevole intenzione del Governo, il funzionario di Sassari ne ha dato un'interpretazione contraria, offensiva dell'intelligenza dei docenti e degli studenti sardi, lesiva degli interessi del paese, e capace di suscitare, in una fase delicata per le istituzioni democratiche, legittime proteste, suscettibili di pericolose degenerazioni.

Il ripetuto tentativo di inserire, nella legittima rivendicazione dei sardi, movimenti eversivi, estranei alla storia del popolo sardo, potrebbe avere successo se alle aspirazioni di giustizia dei cittadini che chiedono il rispetto della Costituzione, si risponde con l'ottusa arroganza di funzionari portati, per viltà o servilismo, a considerare la Sardegna una « colonia » e i suoi abitanti indigeni da controllare e schedare per l'uso di una lingua che ha pari dignità di lingue tutelate giuridicamente dall'articolo 6 della Costituzione repubblicana.

Non sfuggono alla sensibilità del Ministro i rischi obiettivi di politiche rivolte non già a consolidare l'unità del paese nella complessa varietà della storia delle diverse regioni, ma a minarne le basi, introducendo ulteriori elementi che possono

destabilizzare lo Stato democratico, fondato sulle autonomie.

L'interrogante, mentre esclude una siffatta volontà nel Governo della Repubblica, chiede di conoscere il contenuto della nota ministeriale del 13 febbraio 1976 n. 41906 e di sapere quali provvedimenti il Ministro intenda assumere per l'episodio denunciato. (4-06444)

RISPOSTA. — È compito dell'amministrazione scolastica evitare che la scuola, che ha una funzione determinante nella crescita culturale e sociale dei discenti diventi uno strumento d'iniziativa che possano quanto meno creare turbamento al regolare suo funzionamento.

In tal senso deve essere letta la circolare emanata dal provveditore agli studi di Sassari con la quale si invitano i capi di istituto a volersi astenere da ogni iniziativa relativa alla introduzione della lingua sarda nelle scuole dell'isola e che teneva conto delle disposizioni impartite da questo Ministero.

È opportuno per altro precisare che con tali disposizioni non si è certo voluto precludere la possibilità di insegnamenti che attengano alla vita culturale della regione Sardegna; sia, infatti, lo studio della storia regionale che quello dei dialetti sardi, in quanto possono favorire la comprensione della stessa realtà regionale, devono essere favoriti ed incoraggiati ed il loro insegnamento potrà essere deliberato dai singoli consigli di istituto nell'ambito delle libere attività complementari previste dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Il Ministro: BODRATO.

CASTELLI MIGALI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali, della marina mercantile e degli affari esteri.* — Per conoscere — premesso:

che a seguito del doveroso congelamento da parte del Ministero degli esteri

di una commessa di 4 fregate per l'Irak, assegnata precedentemente al Cantiere navale di Ancona, a seguito del conflitto intervenuto fra Irak e Iran e in nome quindi della difesa di fondamentali principi di pace, la situazione del CNR di Ancona si presenta attualmente assai grave, come testimonia il rischio di messa in cassa integrazione che si profila per circa 1.000 lavoratori e il già in atto progressivo arresto delle lavorazioni;

che il problema del CNR di Ancona è di vitale importanza per l'economia di Ancona e delle Marche, influenzando una vasta rete di attività indotte e collegate —:

1) in che modo il Governo intenda affrontare il carico di lavoro per il Cantiere di Ancona garantendo il proseguimento dell'attività nello stabilimento dorico attraverso una programmazione e ripartizione equa delle commesse fra i vari cantieri, proposta che viene sollecitata dagli enti locali interessati, dalle forze politiche locali e dai lavoratori stessi già da tempo scesi in lotta;

2) in che modo si intenda, con già notevoli e ingiustificati ritardi, dare attuazione agli impegni unitari sottoscritti nella mozione votata alla Camera nell'ottobre del 1979, presentando al Parlamento il piano di settore della cantieristica collegato ad un programma pluriennale per il potenziamento della flotta mercantile e ad un piano generale dei trasporti e dell'energia. (4-06600)

RISPOSTA. — Nel quadro delle commesse per l'Irak è previsto che al cantiere navale di Ancona sia affidata la costruzione di quattro navi, così come auspicato dall'interrogante.

Per quanto riguarda il piano di settore per la cantieristica, si ricorda che esso è stato recentemente approvato dal CIPI e presto saranno approntati i relativi provvedimenti di attuazione.

Il Ministro delle partecipazioni statali: DE MICHELIS.

CAVALIERE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le ragioni che non hanno finora consentito di concludere la procedura per l'annullamento del concorso a cattedre di storia della musica (raggruppamento n. 128), iniziato dal precedente titolare del dicastero.

L'interrogante ricorda che un esposto del professor Leopoldo Gamberini aveva messo in evidenza che tre componenti della commissione del concorso n. 128, i professori straordinari Pestelli, D'Amico e Carapezza, erano contemporaneamente soggetti al giudizio della commissione per l'ordinariato, di cui faceva parte il professor Monterosso, la cui moglie signora Vacchelli-Monterosso partecipava proprio a quel concorso di storia della musica n. 128, ed un quarto componente, il professor Fubini, era contemporaneamente presidente della commissione per l'ordinariato.

Risultava così che tre commissari giudicavano influenzati sia dal professor Fubini, sia dal professor Monterosso, che dovevano assecondare, perché questi, a loro volta, erano loro esaminatori nel concorso per l'ordinariato.

Sorge, pertanto, il sospetto che la signora Vacchelli-Monterosso sia stata dichiarata vincitrice del concorso n. 128, al posto di chi veramente meritava ed aveva titoli, per l'influenza esercitata almeno dal marito sulla maggioranza dei commissari che erano sotto il suo giudizio per il passaggio all'ordinariato.

Di fronte ad un palese interesse privato in atti d'ufficio, reato che andrebbe denunciato all'autorità giudiziaria, il Consiglio universitario nazionale, nella seduta dell'11 ottobre 1980, richiesto di un parere dal Ministro che aveva messo in moto la procedura dell'«autotutela», dichiarava che, al momento in cui aveva proposto l'approvazione degli atti del concorso n. 128, non era in possesso di informazioni circa la composizione della commissione di ordinariato, facendo implicitamente capire che, se lo fosse stato, il suo parere sarebbe stato ben diverso.

Appare evidente, quindi, che il decreto dell'8 luglio 1980, relativo al concorso n. 128 (storia della musica) va annullato, senza ulteriori remore. (4-06779)

RISPOSTA. — Nessuna censura specifica è stata formulata in ordine a presunte irregolarità di merito e formali che, secondo un esposto del professor Leopoldo Gamberini, avrebbero inficiato lo svolgimento del concorso a cattedre universitarie per il raggruppamento n. 128.

Le censure di illegittimità sarebbero da attribuire, invece, alla circostanza che tre componenti della commissione giudicatrice — e precisamente i docenti indicati dall'interrogante — erano contestualmente sottoposti, per poter conseguire la nomina ad ordinari, al giudizio di altra commissione della quale faceva parte il professor Raffaello Monterosso, marito di una candidata al concorso in questione.

Al riguardo, premesso che la segnalata circostanza non si identifica in alcuna delle ipotesi di incompatibilità previste dalla normativa vigente, si osserva che lo assunto secondo cui i tre suindicati commissari siano stati necessariamente condizionati nel loro giudizio tanto da addebitare loro, con aprioristica certezza, la responsabilità di essersi sottratti allo specifico dovere di una obiettiva scelta dei candidati migliori, avrebbe dovuto essere suffragato da specifiche censure che ponessero in evidenza l'eccesso di potere della commissione e lo sviamento effettivamente consumato in danno del professor Gamberini.

Nel caso specifico, la mancanza di precisi addebiti e la non riconducibilità ad ipotesi di incompatibilità legislativamente previste, fanno sì che le censure del ricorrente siano fondate su un semplice sospetto che, anche se più o meno comprensibile, non può certo giustificare lo annullamento della procedura concorsuale.

La tesi appena prospettata trova, per altro, puntuale conforto in una recente pronuncia del tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) del Lazio il quale — in assenza di censura appropriata — ha esclu-

so una situazione di incompatibilità nel fatto che, in due identici concorsi per assistente universitario, entrambi i presidenti di Commissione (professori incaricati), fossero contestualmente e reciprocamente candidati, cosicché l'uno doveva giudicare e poi essere giudicato dall'altro (confrontare T.A.R. Lazio, sezione I, del 1° febbraio 1978. n. 292).

Passando poi all'esame dei fatti, si deve comunque precisare che, in effetti, il professor Monterosso in data 25 giugno 1980 — ossia prima che la commissione per il gruppo concorsuale n. 128 procedesse all'esame comparativo dei giudizi dei singoli candidati e, quindi, alla formulazione dei giudizi conclusivi e della votazione — aveva rassegnato le proprie dimissioni da componente della commissione giudicatrice per la nomina ad ordinario dei tre summenzionati professori.

Di conseguenza, a decorrere dall'anzidetta data, ogni controversia, circa la sussistenza o meno della lamentata situazione di incompatibilità, è da ritenere superata.

Si fa, infine, presente che gli atti del concorso in parola, previamente approvati dal consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 17 giugno 1980, hanno dato luogo all'emissione del decreto ministeriale n. 877 del 1980, ritenuto regolare dalla Corte dei conti che lo ha ammesso a registrazione in data 8 settembre 1980 - registro n. 86 - foglio n. 90, dopo di che si è proceduto alla nomina di tutti i vincitori con effetto dal 1° novembre 1980.

Il Ministro: BODRATO.

CERIONI, FALCONIO E STEGAGNINI.
— *Al Ministro della pubblica istruzione.*
— Per conoscere se non intenda revocare la circolare ministeriale n. 449 del 12 febbraio 1981 che ha privato i componenti della commissione d'esame per il concorso a direttore didattico del diritto di percepire l'indennità prevista dalla legge n. 312 del 1980, nonostante il decreto del Presidente della Repubblica n. 417 (ar-

ticolo 55) preveda che il « periodo di partecipazione ai lavori delle commissioni esaminatrici — in quanto obbligo connesso alla funzione — è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola (dal che discende, secondo la restrittiva interpretazione ministeriale, una grave disparità di trattamento tra chi resta a dirigere il circolo e chi è invece costretto — per obbligo di legge — ad essere membro di commissione). (4-07551)

RISPOSTA. — Questo Ministero, in considerazione anche delle argomentazioni addotte dall'interrogante, ha ritenuto di sottoporre ad ulteriore approfondimento, interessando al riguardo pure il Ministero del tesoro, le istruzioni impartite con la circolare del 12 febbraio 1981, n. 49 (e non n. 449) limitatamente alla parte in cui le stesse escludono il diritto all'indennità di funzione, nei confronti del personale ispettivo e direttivo della scuola, chiamato a far parte di commissioni di esame e di concorso.

In attesa, infatti, che venga chiarita la portata della norma contenuta nell'articolo 54 della legge 11 luglio 1980, n. 312 — laddove si subordina la corresponsione dell'indennità in parola all'effettivo esercizio della funzione ispettiva e direttiva — gli uffici scolastici periferici sono stati invitati, con circolare telegrafica del 25 febbraio 1981, n. 70, a soprassedere, per il momento, all'applicazione delle succitate disposizioni limitative nei riguardi del personale di cui trattasi.

Il Ministro: BODRATO.

CONTU. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare in relazione alla tragica situazione in cui versa la SAMIM S.p.a., capo settore delle aziende minierometallurgiche dell'ENI.

Risulta infatti che il bilancio chiuso al 31 dicembre 1979 evidenzia una perdita di 150 miliardi di lire a fronte di una occupazione di poco superiore alle 5.000 unità e 75 miliardi annui di costi di lavoro.

Nei primi sei mesi del 1980 la situazione, contrariamente alle affermazioni fatte all'inizio dell'anno dal presidente della SAMIM S.p.a. ingegner Ragni, e anpiamente riprese dalla stampa, non è affatto migliorata dimostrandosi con ciò l'inefficienza dell'azione dell'ENI nei confronti delle aziende ex EGAM.

Questo fatto è tanto più grave poiché:

1) la situazione di crisi maggiore si riferisce ad attività ubicate in zone fortemente depresse, in particolare il Sulcis - Iglesiente - Guspinese in Sardegna;

2) ai fini di un risanamento e rilancio del settore ex EGAM la legge 15 giugno 1978, n. 279 assegnava all'IRI e all'ENI ingenti risorse finanziarie.

L'interrogante chiede di conoscere con tempestività quali provvedimenti la competente amministrazione intenda adottare al fine di far cessare questa notevole emorragia di risorse. (4-04437)

RISPOSTA. — Le perdite della società SAMIM per il 1979, erroneamente indicate in 150 miliardi di lire per un'occupazione di cinquemila unità, sono in realtà pari a 125 miliardi, a fronte di una occupazione complessiva di circa 12 mila unità.

Queste perdite, indubbiamente tali da far considerare l'andamento del settore minero-metallurgico ex EGAM con viva preoccupazione, devono tuttavia essere considerate nella loro dinamica temporale e, a questo proposito, va osservato che da una perdita complessiva pari nel 1978 a circa 160 miliardi per le aziende minero-metallurgiche trasferite all'Ente nazionale idrocarburi, si è passati alla già ricordata perdita di 125 miliardi nel 1979, mentre si prevede nel 1980 una perdita, ancora più ridotta, di circa 90 miliardi.

Va anche fatto presente che si tratta di perdite espresse in lire correnti e che, pertanto, il miglioramento nel risultato reale tra il 1978 e il 1980, tenendo conto dell'inflazione, risulterebbe nettamente superiore.

In ogni caso, si deve riconoscere che il comparto SAMIM è ancora lontano dal

raggiungimento di quella situazione di economicità prevista dal programma operativo 1979-1984 presentato dall'ENI al CIPI nel marzo 1979, ed approvato dal CIPI nel gennaio 1980.

A questo proposito occorre rilevare che alcuni dei presupposti del programma sono stati realizzati, o lo sono stati, per motivi indipendenti dalla SAMIM, con notevole ritardo rispetto alle ipotesi formulate.

Il programma è stato, infatti, approvato con circa un anno di ritardo, e pertanto solo in alcuni casi è stato possibile dar corso alle previste ristrutturazioni in tempi non troppo lontani da quelli che erano alla base delle previsioni originarie.

Si fa rilevare al riguardo che la legge per l'attuazione della politica mineraria, alla quale la legge n. 279 del 1978 (che disponeva l'inquadramento nell'ENI delle aziende minero-metallurgiche ex EGAM) faceva esplicito riferimento (articolo 2, settimo comma, «i fondi stanziati, con separata legge, per incentivare la ricerca mineraria e l'approvvigionamento dei minerali, sono versati per la parte di competenza all'ENI), e che avrebbe dovuto far fronte a parte degli oneri sostenuti dalla SAMIM per la ricerca mineraria e gli investimenti in ricerca operativa e grandi preparazioni, è stata presentata in Parlamento solo il 4 febbraio 1981. Gli oneri connessi alle azioni previste dal programma, che la SAMIM sta realizzando, sono pertanto rimasti completamente a suo carico, contrariamente a quanto previsto dalla legge di trasferimento all'ENI.

La delibera CIPI di approvazione del programma prevedeva, inoltre, esplicitamente da parte del Governo il riesame delle tariffe elettriche a fronte dei programmi di ristrutturazione per le industrie degli abrasivi e dello zinco elettrolitico; questo riesame non è stato effettuato, e le tariffe elettriche sono state anzi aumentate in più riprese, fino a porre praticamente fuori mercato l'industria italiana dello zinco, anche dato il livello

particolarmente depresso delle quotazioni negli ultimi mesi.

La stessa delibera CIPI poneva a carico della legge per l'attuazione della politica mineraria gli oneri concernenti la manutenzione e la riattivazione — entro precisi limiti quantitativi — delle miniere di mercurio del monte Amiata; la mancata attuazione della legge stessa, in presenza di una esplicita direttiva che obbliga l'ENI e la SAMIM alla realizzazione di tale programma, si concreta in erogazioni di risorse a fondo perduto, senza alcun corrispettivo da parte pubblica.

In tali condizioni, la SAMIM ha, comunque, provveduto, con particolare riguardo alle specifiche situazioni socio-economiche del *SULCIS* (Cagliari) Iglesiente-Guspinese, ad accelerare per quanto possibile la predisposizione dei progetti di ristrutturazione programmati nel settore minerario, ed a completare la acquisizione dei dati geo-minerari occorrenti ad una seria campagna di riattivazione del bacino carbonifero del *SULCIS*.

Al mandato del CIPI, che impegnava la SAMIM a presentare entro la fine del 1980 un programma di fattibilità per la messa in produzione del bacino del *SULCIS*, si è adempiuto in anticipo sui temi indicati; anche in questo caso, tuttavia, le note difficoltà connesse all'approvazione del decreto-legge n. 503 del 1980, hanno fatto mancare la necessaria copertura finanziaria al progetto.

Si ritiene, in conclusione, che la SAMIM e l'ENI stiano facendo quanto possibile per avviare a condizioni di operatività e di maggiore equilibrio economico un settore pervenuto in via definitiva all'ENI appena due anni or sono, in condizioni di avanzata decozione e di abbandono protratto per un periodo molto lungo: è certezza della SAMIM e dell'ENI che la riabilitazione del comparto minerario e metallurgico italiano sia possibile, anche se non facile e caratterizzata da tempi non brevi.

Le risorse destinate dalla legge n. 279 del 1978 all'ENI potevano essere allora considerate sufficienti ad una parte del programma complessivo, in considerazione

che le azioni relative al settore minerario (ricerca, grandi preparazioni, investimenti in coltivazione), venivano esplicitamente rinviate per il finanziamento ad altra legge.

Il ritardo nell'approvazione del programma e la mancata presentazione di tale legge fanno evidentemente risaltare l'insufficienza dei fondi stanziati dalla 279, comunque, già esplicitamente riconosciuta all'atto dell'emanazione della legge stessa.

Il Ministro: DE MICHELIS.

COSTA. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere se sia informato che la prospettata messa in commercio — in Italia — del nuovo tipo di sigaretta di lusso denominata Champagne ha provocato proteste e risentimento da parte dei produttori di vini vermouth spumanti italiani.

L'interrogante fa rilevare come produttori privati ed enti pubblici (ad esempio la regione Piemonte, alcune province e numerosi comuni) spendano somme considerevoli in propaganda degli spumanti italiani, spesso in concorrenza con prodotti d'oltralpe, al fine di superare l'attuale dislivello di notorietà — rispetto ai vini champagne — non sempre giustificato dalla qualità dei prodotti, e come la messa in commercio delle sigarette nazionali Champagne rappresenti un contributo alla propaganda in Italia dei prodotti francesi a danno di aziende e di contribuenti del nostro paese.

Per sapere quali iniziative si intendano adottare in proposito. (4-07628)

RISPOSTA. — La sigaretta in questione è frutto della cooperazione promossa dal monopolio francese con quelli giapponese, austriaco ed italiano, per cui ci si è trovati, al momento della immissione in consumo, nella necessità di individuare una denominazione che non solo nei tre paesi europei ma perfino in Giappone fosse di diffusa conoscenza nel pubblico e tale da creare suggestioni di raffinatezza.

za, favorevoli alla immediata penetrazione e diffusione del nuovo prodotto.

Il nome *Champagne* è apparso il più rispondente ai requisiti anzidetti, e qualsiasi dubbio sulla legittimità dell'adozione del motto, dopo ampia disamina del problema, è stato superato.

La parola *Champagne* indica infatti una zona del territorio francese famosa in tutto il mondo per i vini che si producono, talché è divenuta una denominazione di origine dei vini stessi ed in tal senso è internazionalmente protetta. Ma ove tale denominazione sia attribuita ad una merce che, come nel caso della nuova sigaretta, sia costituita da prodotti che non sono originari di quell'area geografica, e comunque di tutt'altro genere, nessuna commissione, confusione, concorrenza parassitaria, indebolimento o diluizione del marchio può essere paventata.

Tanto meno fondato deve ritenersi il timore che la denominazione di origine riceva, in tali casi, un potenziamento come dimostra il fatto che inizialmente gli stessi produttori del famoso vino francese manifestarono la preoccupazione che il nome *Campagne*, applicato ad una marca di sigarette, potesse addirittura deteriorare internazionalmente l'immagine dell'originario prodotto enologico.

Si soggiunge che proprio per evitare qualsiasi riferimento ai vini, il pacchetto della nuova sigaretta originariamente denominato da una tonalità scura del verde, che avrebbe potuto evocare il colore delle bottiglie, è stato poi modificato in un rosso carico.

Può dunque concludersi che quando si verte nel commercio di due beni affatto diversi ancorché di identica denominazione, le preoccupazioni relative ad un richiamo pubblicitario sia pure indiretto o riflesso ovvero a connessioni o implicanze che le vendite dell'un prodotto più affermato possono avere nei riguardi dell'altro, siano da ritenere eccessive.

Da ultimo si rappresenta che quando anche l'amministrazione dei monopoli non avesse aderito al progetto *Champagne* ciò non avrebbe comunque precluso la

commercializzazione della sigaretta in Italia giacché in forza della normativa comunitaria la si sarebbe dovuta importare dalla Francia.

Alla luce delle esposte considerazioni si ritiene quindi che nessun pregiudizio possa derivare alla commercializzazione degli spumanti italiani dalla immissione in consumo della sigaretta *Champagne*.

Il Ministro: REVIGLIO.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione e al Ministro per la funzione pubblica.* — Per conoscere se non intendano disporre le promozioni — anche in soprannumero — alla qualifica di primo dirigente, funzione che di fatto già esplicano, per le poche decine di ispettori generali del ruolo ad esaurimento del Ministero della pubblica istruzione (32 della carriera di ragioneria e 38 della carriera amministrativa), come del resto avvenuto da tempo per altre amministrazioni che giustamente hanno eliminato i ruoli ad esaurimento che invece il dicastero della pubblica istruzione tenderebbe ad infoltire con nuove immissioni — anche di direttori di divisione e di sezione — ed anche in considerazione che l'onere per il bilancio dello Stato sarebbe insignificante dato che l'ispettore generale del ruolo ad esaurimento ha il 95 per cento della retribuzione del primo dirigente. (4-06848)

RISPOSTA. — La proposta per la promozione alla qualifica di primo dirigente, sia pure in soprannumero, degli attuali ispettori generali ad esaurimento di questo Ministero non può trovare accoglimento in via amministrativa, trattandosi di materia regolata in modo specifico dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

È noto, per altro, che fino a tutto il 31 dicembre 1980, i suindicati ispettori generali hanno avuto la possibilità di essere inquadrati nei ruoli dei primi dirigenti, entro i limiti e con le modalità stabiliti dal citato decreto del Presiden-

te della Repubblica n. 748 e dalle successive norme integrative e modificative.

Questo Ministero non ha potuto procedere, entro la suddetta data, all'inquadramento di tutti gli interessati — così come hanno fatto altre amministrazioni — in quanto il numero degli appartenenti al ruolo ad esaurimento di cui trattasi risultava comparativamente, più elevato, in rapporto al numero dei posti conferibili.

Il problema sollevato potrà, ad ogni modo, trovare adeguata soluzione nell'ambito del disegno di legge d'iniziativa governativa, tuttora in via di definizione, per il nuovo assetto della dirigenza pubblica.

Il Ministro della pubblica istruzione:
BODRATO.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per avere notizie sulla situazione tutt'altro che definita in quattro mesi dall'inizio dell'anno scolastico al liceo scientifico « Antonio Gramsci » di Ivrea per quanto riguarda l'organico insegnante e il conseguente regolare svolgimento dell'attività didattica.

Per sapere se è vero che la decisione del provveditore agli studi di Torino di procrastinare al 31 gennaio le nomine ha mescolato le carte con il conseguente, insospettato, trasferimento di alcuni insegnanti in altre scuole, determinando quella situazione di fluidità che si credeva superata;

per sapere se è a conoscenza che il problema della nomina degli insegnanti, a causa della sclerosi della macchina burocratica, si ripete ogni anno su tutto il territorio nazionale, ma che in una provincia di rilevanti dimensioni come quella di Torino, trova un ulteriore cassa di risonanza nel numero eccessivo di utenti, situazione destinata a ripetersi fin quando sarà in vigore quella rigidità che contraddistingue la determinazione del numero eccessivo delle classi e che la vuole intrapresa soltanto dopo gli esami di riparazione;

per sapere, infine, se non ritenga che questi ritardi sono tanto più inammissibili in una scuola che si caratterizza per la sperimentazione, dove l'attività didattica esula dai tradizionali canoni e inoltre che, per legge, dovrebbe « addestrare » gli insegnanti prima dell'inizio dei corsi.

(4-07168)

RISPOSTA. — La decisione adottata dal provveditore agli studi di Torino, di procedere nel conferimento delle nomine oltre il 31 gennaio 1981, trovò la sua ragione d'essere nell'articolo 1 della legge 9 agosto 1978, n. 463, che prevede l'obbligo di conferire incarichi d'insegnamento su posti disponibili prima del 31 dicembre di ogni anno solare.

Non può certo disconoscersi che la predetta disposizione a volte crea problemi per gli utenti del servizio, ma è pur vero che tali esigenze devono essere contenute con quelle del personale della scuola.

Quanto poi ai ritardi di nomine nella sezione sperimentale del liceo scientifico Antonio Gramsci, il provveditore agli studi di Torino ha comunicato che, sulla base delle richieste pervenute e delle disponibilità esistenti, tutti i posti a carattere sperimentale erano già stati assegnati prima dell'inizio dell'anno scolastico.

Gli ulteriori posti rimasti vacanti per mancanza di richieste da parte degli aventi titolo, sono stati attribuiti nel corso delle normali operazioni di nomine.

Il Ministro: BODRATO.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quale sarà il futuro delle scuole elementari della Val Sesia e come potranno essere risolti i gravi problemi che le proiezioni future, sulla base di sicuri dati anagrafici, presentano in una misura di sensibile gravità, secondo il progetto del direttore didattico dottor Guala, che ha parlato recentemente dell'organico magistrale in Alta valle e di poter contenere, negli anni

futuri, il previsto calo di frequenza e la seria possibilità di riduzione di parecchi posti di lavoro;

per sapere, quindi, se non ritenga che la previsione e lo studio di una soluzione rivoluzionaria, quale l'accorpamento di molte scuole di comuni dell'Alta Valle in tre uniche sedi (Scopa, Balmuccia e Alagna) raggiungerebbe lo scopo di dotare di una scuola migliore futura gli alunni della Val Sesia, facendo scattare l'operazione «tempo pieno» con l'espletamento delle attività integrative, e contribuendo anche ad una migliore finalizzazione dei sussidi finanziari e al mantenimento di molti posti di lavoro;

per sapere ancora, se è vero che esiste il pericolo che, per disposizione ministeriale, vengano soppresse già dal prossimo anno alcune sedi d'Alta Valle, mentre in base a precisi requisiti di legge, l'attuale organico di 32 insegnanti elementari, con il suddetto progetto, verrebbe ridotto a 28, e quindi ben lontani dalla riduzione a 19 insegnanti prevista nel quinquennio futuro se non si interverrà alternativamente, restando esclusa per ora la Val Mastallone che ha una sua fisionomia autonoma e particolare. (4-07199)

RISPOSTA. — In ordine alla chiusura di alcune scuole della Valsesia, si deve far presente che l'amministrazione scolastica non può disattendere le disposizioni vigenti le quali, per quanto concerne il settore dell'istruzione elementare, fissano in cinque unità il numero minimo di alunni per il funzionamento di una scuola.

L'inconveniente lamentato è pertanto da attribuire, nella suddetta come in altre località, alla generale diminuzione della popolazione scolastica, di cui occorre necessariamente tener conto in occasione dell'annuale revisione degli organici.

In merito al suggerimento dell'interrogante per un adeguato e funzionale accorpamento delle scuole in atto funzionanti in alcuni comuni dell'Alta Valle, si informa che un'ipotesi del genere è tuttora allo studio da parte della competente direzione didattica, al fine di stabilire se

sussistano spazi, consensi e motivi di opportunità per una concentrazione delle scolaresche in alcuni centri di raccolta.

Tale ipotesi, sulla quale dovranno pronunciarsi gli organi collegiali delle scuole interessate, sarà a suo tempo attentamente valutata, anche in relazione alle soluzioni che saranno proposte dalle autorità scolastiche locali per quanto concerne le scuole particolarmente isolate e scarsamente frequentate.

Il Ministro: BODRATO.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se, nel quadro della dichiarazione dell'ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite) di considerare il 1981 come l'anno internazionale dell'handicappato e dell'invalide civile e di promuovere e di assumere, quindi, ogni iniziativa atta ad alleviare le sofferenze dell'handicappato e dell'invalide civile, non ritenga di porre allo studio la possibilità di abbunare, soltanto per quest'anno 1981, nella misura del cinquanta per cento, la imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per gli handicappati e per gli invalidi civili che abbiano un'invalidità superiore del sessanta per cento accertata prima del 31 dicembre 1980 da un ufficiale sanitario. (4-07338)

RISPOSTA. — La proposta avanzata non può essere accolta in quanto contrasta con i criteri ispiratori della legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825, che non ammettono — in via di principio — esenzioni in senso oggettivo o soggettivo che derogino alla generalità dell'obbligo tributario, né trattamenti di favore che derogino alla commisurazione del medesimo obbligo alla capacità contributiva. Da tali principi il Governo non intende discostarsi.

Tuttavia la situazione prospettata è nota all'Amministrazione che, nell'ambito della strategia globale d'intervento nel settore, ha allo studio altre forme d'interventi agevolativi che prevedono la variazione delle vigenti norme in materia fiscale, per

consentire che il sistema di tassazione dei redditi della particolare categoria possa tener conto delle notevoli spese che i cittadini handicappati totalmente inabili ed i loro familiari sostengono per assicurare una idonea assistenza agli handicappati medesimi.

Il Ministro: REVIGLIO.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga opportuna ed urgente la nomina di un sovrintendente scolastico titolare presso l'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte in considerazione delle nuove competenze che sicuramente verranno assegnate alle sovrintendenze ed allo sviluppo che sta avendo l'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi.

L'interrogante precisa che da tre anni la Sovrintendenza scolastica interregionale per il Piemonte e la Valle d'Aosta è acfala e funge da incaricato della reggenza il provveditore agli studi di Torino il quale, oberato com'è di adempimenti (a fine novembre si provvedeva ancora a nomine di professori per l'anno scolastico 1980-1981), si reca mediamente presso l'ufficio regionale due o tre volte l'anno con grave disagio dei lavoratori dipendenti e creando così gravi carenze nell'andamento dell'ufficio. (4-07516)

RISPOSTA. — La mancata nomina del sovrintendente scolastico interregionale per il Piemonte e la Valle d'Aosta — da considerare ovviamente temporanea — è da imputare all'attuale carenza di personale della relativa qualifica (dirigente superiore).

Tale situazione va messa in relazione con il meccanismo di promozione previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1972, n. 748, (articolo 24) secondo il quale i posti che si rendono vacanti in ciascun anno nella qualifica in questione non possono essere coperti prima del 1° gennaio dell'anno successivo. A tale data i posti disponibili vengo-

no attribuiti per il 50 per cento per merito assoluto e per il restante 50 per cento mediante concorso, (parte per titoli di servizio e parte per titoli e colloquio, aperto quest'ultimo anche al personale della scuola).

L'inevitabile lasso di tempo intercorrente tra il verificarsi della vacanza e la effettiva copertura, ulteriormente differito per quanto attiene le aliquote di posti da assegnare attraverso la prescritta procedura concorsuale, determina, nonostante ogni impegno dell'Amministrazione, una sfasatura tra posti di funzione e dirigenti effettivamente in servizio e la conseguente presenza di un certo numero di sedi prive di titolare.

Di conseguenza l'Amministrazione, in una situazione di carenza di dirigenti aventi la qualifica richiesta, ritiene più opportuna la destinazione del personale disponibile presso i provveditorati agli studi notoriamente oberati di adempimenti piuttosto che presso le sovrintendenze scolastiche, le cui limitate competenze rendono certamente meno urgente la sollecita copertura dei relativi posti di organico.

In base a tale consolidato orientamento, rispondente alle fondamentali norme di buona amministrazione e ad una corretta valutazione delle priorità, in rapporto alle reali esigenze degli uffici operativi, (si osserva, per inciso, che 21 sedi provinciali sono tuttora prive di titolare), la reggenza dell'ufficio scolastico interregionale del Piemonte è stata affidata, per il momento, al provveditore agli studi del capoluogo, con soluzione analoga a quella adottata in altre e consimili circostanze.

Il Ministro: BODRATO.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere per quali motivi, da parecchi mesi, i posti di primo dirigente (amministrativo e di ragioneria) presso il Provveditorato agli studi di Torino non sono stati coperti e se non ritenga urgente ed indilazionabile provvedere alle designazioni, constatate le carenze dell'Ufficio scolastico torinese che si

ripercuotono sull'organizzazione e sul funzionamento didattico ed educativo del capoluogo di regione piemontese. (4-07517)

RISPOSTA. — Allo stato attuale manca la possibilità di assegnare primi dirigenti (amministrativi e di ragioneria) al provveditorato agli studi di Torino.

Infatti, per quanto concerne la carriera di ragioneria si deve far presente che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1972, n. 748, 15 posti di funzione sono stati destinati alle sovrintendenze, mentre sei posti di ispettore capo sono stati assorbiti dall'amministrazione centrale per le indifferibili e prioritarie esigenze di quest'ultima.

Per la carriera amministrativa, invece, risultano attualmente disponibili 19 posti di primo dirigente che, in quanto accantonati per il corso-concorso previsto dallo articolo 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748, non possono essere conferiti prima che siano state espletate ed esaurite le procedure da tale articolo previste.

Il Ministro: BODRATO.

DE GREGORIO E AMICI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

l'azienda delle ferrovie dello Stato autorizza la vendita dei biglietti « BIGE » per l'estero, con sconti ai giovani al di sotto dei 25 anni, solo alle agenzie che assicurano l'emissione di almeno dieci biglietti ogni singolo giorno;

tale sistema favorisce le grosse agenzie (ne usufruiscono difatti solo due a Milano e una o Roma), costringendo le altre a chiedere loro la « concessione », a titolo non certo gratuito —

come intenda intervenire per modificare tale stato di cose che danneggia molti giovani che intendono viaggiare all'estero, e discrimina moltissime agenzie di viaggio, a vantaggio di alcune che possono allargare i loro profitti. (4-05006)

RISPOSTA. — Occorre innanzitutto permettere che i biglietti BIGE non sono un'offerta specifica delle ferrovie dello Stato, bensì un'offerta comune di tutte le ferrovie europee, regolata da un'apposita normativa stabilita in sede internazionale ed alla quale le ferrovie dello Stato devono pertanto attenersi.

Le riduzioni accordate sono quelle spettanti, a norma di tariffa, alle comitive di scolari, studenti e giovani di età inferiore ai 26 anni compiuti. I biglietti internazionali giovani europei sono infatti dei biglietti individuali di gruppo, rilasciati a titolo individuale, ai membri di una comitiva che viaggi in servizio internazionale.

Non si tratta pertanto di biglietti ottenibili per qualsiasi destinazione e per viaggiare liberamente con qualunque treno e in qualunque giorno come avviene per i biglietti ordinari, bensì di biglietti che possono essere rilasciati per le sole destinazioni, i soli treni e i giorni stabiliti tra le ferrovie europee e ogni singola organizzazione contraente, secondo programmi di viaggio predeterminati, per i quali le organizzazioni medesime si impegnano a raggiungere quei quantitativi di traffico che danno titolo alle riduzioni per comitiva. I viaggiatori BIGE infatti, pur muniti di speciali titoli di trasporto individuali, essendo convogliati, in giorni determinati, sui treni previsti per le destinazioni concordate, vengono pertanto a costituire una comitiva.

Il minimo di traffico per poter fruire delle riduzioni per comitiva è, a norma di tariffa, di dieci persone per comitiva. Le organizzazioni contraenti si impegnano di conseguenza a raggiungere mediamente, per ogni destinazione, per ogni treno e giorno di partenza, un minimo di dieci viaggiatori. Se l'impegno assunto dall'organizzazione singola è di raggiungere mediamente un minimo di 25 viaggiatori (anziché dieci) sempre sulle basi sopraenunciate, vengono accordate le maggiori riduzioni previste per tariffa alle comitive di 25 o più persone. Ove i minimi previsti non fossero raggiunti, le ferrovie pro-

cedono alle dovute regolarizzazioni a norma di tariffa.

Da quanto sopra, si evince che trattasi di un tipo di traffico la cui realizzazione richiede, da parte delle organizzazioni che ad esso si dedicano, la disponibilità di mezzi finanziari tali da rendere possibile un massiccio sforzo organizzativo e la creazione di una vasta rete di vendita costituita sia da agenzie proprie che da agenzie affiliate.

Con questo tipo di offerta, le reti raggiungono il duplice obiettivo di creare, attraverso un sistema di prezzi competitivi, un efficace strumento di acquisizione e di conseguire una migliore concentrazione e canalizzazione del traffico, potendo questo essere avviato su treni opportunamente scelti, la cui capacità di trasporto viene così utilizzata al meglio.

Da quanto sopra evidenziato, si desume altresì che le ferrovie europee non hanno minimamente inteso creare una discriminazione a favore di alcune agenzie, a danno delle altre; gli oneri che la realizzazione di un tale traffico pone a carico delle organizzazioni e lo sforzo organizzativo che ad esse richiede fa sì, tuttavia, che solo organismi specializzati di dimensioni europee possano proficuamente accedere ad esso.

Per le agenzie che, pur ravvisando un certo interesse nel traffico biglietti internazionali giovani europei non possiedono le dimensioni per poter aspirare all'organizzazione in proprio di un traffico del genere sussiste la possibilità di divenire punti di vendita affiliati di una delle organizzazioni in causa, fruendo della commissione da queste corrisposta, senza lo onere di assumere direttamente impegni minimi di traffico.

Il Ministro: FORMICA.

DE GREGORIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le ragioni per le quali il provveditore agli studi di Cosenza non ha sinora disposto

la concessione dell'aspettativa per mandato amministrativo richiesta in data 9 ottobre 1980 dal professor Donnangelo Pietro e dall'insegnante De Rose Duilio, assessori provinciali, ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 febbraio 1966, n. 1078.

(4-06114)

RISPOSTA. — L'articolo 1 della legge del 12 dicembre 1966, n. 1978, concernente il collocamento in aspettativa per mandato amministrativo nei confronti dei pubblici dipendenti eletti assessori provinciali in province con più di 700 mila abitanti, non fa alcun esplicito riferimento agli assessori supplenti che sostituiscono quelli effettivi in caso di assenza o impedimento. Di conseguenza l'aspettativa in questione non può essere attribuita agli insegnanti citati, atteso che gli interessati hanno soltanto la veste di assessori supplenti.

Si osserva, d'altra parte, che la norma in parola oltre il già citato collocamento in aspettativa, prevede all'articolo 2 la autorizzazione ad assentarsi dal servizio, per il tempo strettamente necessario allo espletamento del mandato, per il personale eletto alle cariche di consigliere comunale e provinciale.

Dal combinato disposto dei citati articoli appare chiaro che si è inteso operare una graduazione dell'impegno concesso alle varie cariche distinguendo espressamente quelle che, in relazione al presumibile massimo impegno richiesto dalla carica, possono comportare anche l'adozione di un provvedimento di aspettativa, da quelle per le quali si è ritenuta invece sufficiente l'autorizzazione di cui all'articolo 2.

Ne consegue che nei confronti del supplente, il cui impegno è comunque indubbiamente inferiore a quello proprio del titolare della carica, dovrebbe trovare applicazione solo il disposto di cui all'articolo 2 della legge in parola.

Avviso in tal senso è stato espresso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con la nota del 5 marzo 1981, n. 25752/12442.

Il Ministro: BODRATO.

FRANCHI E BAGHINO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se non ritenga opportuno emanare una circolare interpretativa dell'articolo 207, lettera *a*), del regolamento per la navigazione aerea, o comunque dare precise disposizioni in ordine alla capacità conferita dal brevetto di primo grado e in particolare al « divieto di portare a bordo passeggeri ». In materia è infatti sorta negli Aero Clubs e tra Aero Clubs e direzioni aeroportuali una disputa a seguito dell'articolo pubblicato dalla rivista: *Aerospazio* (n. 14 del gennaio 1981, pag. 36, rubrica « Impariamo a volare - 1. Il brevetto di pilotaggio ») dove si legge che il brevetto di primo grado « è ad esclusivo uso privato, in quanto non ammette il trasporto di passeggeri, a meno che non siano anch'essi brevettati (e, quindi, giuridicamente "si autotrasportano") ». Per la rivista *Aerospazio*, quindi, sembra pacifico che il pilota di primo grado possa volare come comandante avendo a bordo un passeggero atipico, cioè un altro « brevettato » di primo o di secondo grado (non ponendosi il problema per il terzo grado che volando a destra come istruttore), mentre alcune direzioni aeroportuali sono contrarie a tale interpretazione e insistono sulla prassi di considerare il pilota di primo grado abilitato a volare esclusivamente da solo. (4-07021)

RISPOSTA. — L'articolo 207, lettera *a*) del regolamento per la navigazione aerea, vieta tassativamente a chi è munito di brevetto di primo grado di portare passeggeri a bordo.

Pertanto, a chi è munito di brevetto di pilota di primo grado, non è consentito di portare a bordo passeggeri anche se questi siano in possesso di brevetto di pilota.

Il Ministro: FORMICA.

GRIPPO E LEONE. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere i motivi che hanno indotto la presidenza

dell'ENI a rilanciare l'Istituto per lo sviluppo economico ed il progetto tecnico « ISVET » posto da tempo in liquidazione e che in passato ha rappresentato soltanto occasioni di lavoro non meglio identificate e qualificate anziché prevedere una razionalizzazione delle strutture operative dell'ENI. (4-04436)

RISPOSTA. — L'ISVET (Istituto per gli studi sullo sviluppo economico e il progresso tecnico) è stato posto in liquidazione nel febbraio 1977 e da tale data l'attività ad esso precedentemente affidata è stata proseguita nell'ambito dell'ENI *holding*, in armonia con le attività svolte dalla direzione per il personale o l'organizzazione dell'ente.

L'accorpamento ha avuto luogo in base ad un accordo raggiunto tra l'ENI, l'ASAP e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, ed è stato formalizzato con un ordine di servizio (del 24 luglio 1980, numero 471), con il quale si è provveduto a costituire anche il comitato tecnico-scientifico previsto dal citato accordo sindacale.

Per quanto riguarda l'attività svolta, si precisa che questa consiste nello svolgimento di studi in campo economico e sociale per conto dell'ENI *holding* e delle società del gruppo, di ministeri ed enti pubblici italiani e di organizzazioni internazionali.

Il Ministro: DE MICHELIS.

LANFRANCHI CORDIOLI E RAFFAELLI EDMONDO. — *Ai ministri delle finanze e dei trasporti.* — Per sapere - premesso:

che in seguito alla chiusura delle reti ferroviarie bergamasche della Val Seriana e della Val Brembana, le aree, le strutture e le sedi su cui si esercitava tale attività di trasporto sono state quasi completamente smantellate e cancellate in seguito al rilascio di concessioni a privati per gli usi più svariati delle stesse;

che i beni mobili ed immobili in dotazione della suddetta società ferroviaria non sono stati ceduti, come richiesto, all'amministrazione provinciale di Bergamo;

che questo manifesta la precisa volontà di non ripristinare il mezzo di trasporto ferroviario nelle valli bergamasche -

se i Ministri delle finanze e dei trasporti siano a conoscenza di tale situazione;

se le concessioni rilasciate dalla Intendenza di finanza siano temporanee o meno e quale ne sia la scadenza;

che cosa intendono fare i Ministri competenti per porre fine alla dissipazione di questo patrimonio pubblico. (4-06254)

RISPOSTA. — Con provvedimento ministeriale del luglio 1967 venne disposta la sostituzione della linea ferroviaria, a cui l'interrogante si riferisce, con autoservizi e stabilito che gli immobili, gli impianti fissi ed in genere tutto quanto costituiva le linee stesse e le loro dipendenze, ad eccezione di quanto necessario per il disimpegno dei servizi sostitutivi, doveva essere alienato.

Tutto ciò nel quadro di quelle iniziative di risanamento necessarie allorché il mantenimento del servizio ferroviario non è più conveniente sia sotto l'aspetto economico che sociale.

Ciò premesso, si assicura che sono in corso le operazioni preliminari per la cessione in favore dell'amministrazione provinciale di Bergamo delle aree e dei beni resisi disponibili a seguito della predetta sostituzione.

Riguardo, infine, alle concessioni nel frattempo rilasciate dall'intendenza di finanza, si precisa che le stesse sono assentite per un periodo di tempo non superiore ad anni sei, con l'inserimento nei relativi atti della clausole di revoca *ad nutum* in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze governative e di riduzione in pristino stato dei beni concessi.

Il Ministro delle finanze: REVIGLIO.

LODOLINI E TAGLIABUE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - tenuto conto della grave situazione determinatasi nella scuola elementare di via XX Settembre a Como, dove i bambini della 3^a C dal 10 febbraio 1981 disertano le lezioni per protestare contro l'avvenuto reinserimento dell'insegnante Oreste Provenzano, sospeso per 2 anni dall'insegnamento a seguito di un processo per atti di libidine nei confronti di una bambina e assolto per « insufficienza di prove » e attualmente in attesa di un parere del consiglio di disciplina cui è stato deferito per il suo assai discutibile comportamento in generale -

se non ritiene:

a) di intervenire presso la massima autorità scolastica provinciale onde siano prese le necessarie misure a suo tempo promesse ai genitori, quali il mantenimento dell'attuale supplente sino alla fine dell'anno scolastico;

b) di dover appurare la verità dei fatti e accertare eventuali responsabilità delle autorità scolastiche a livello di direzione della scuola e di Provveditorato relative a ritardati ed evasivi atteggiamenti mentre già da alcuni mesi sono stati investiti della questione e sollecitati dai genitori a provvedere per una diversa collocazione dell'insegnante Provenzano, che non comporti un contatto diretto con i bambini, data la motivata sfiducia dei genitori nei suoi confronti, anche per il suo comportamento attuale.

Gli interroganti chiedono se con il suo autorevole intervento il Ministro, accertata la veridicità dei fatti sopra denunciati, intenda favorire una rapida soluzione della penosa questione e per ricreare così quella reciproca fiducia tra genitori e operatori scolastici indispensabile per un efficiente funzionamento della nostra scuola.

(4-06912)

RISPOSTA. — Il maestro Oreste Provenzano, già deferito al consiglio di disciplina, che aveva proposto il suo trasferimento in altra provincia, è stato sottoposto,

su richiesta del direttore didattico a visita medico collegiale presso l'ospedale militare di Milano e dichiarato dal collegio medico inidoneo all'insegnamento per 360 giorni.

Si ritiene opportuno precisare che i competenti organi della scuola hanno subito adottato quei provvedimenti consentiti dalle vigenti disposizioni in materia le cui procedure hanno richiesto il rispetto dei tempi necessari.

L'insegnante di cui trattasi sarà pertanto utilizzato a domanda, in altri compiti ai sensi dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1974, n. 417.

Il Ministro: BODRATO.

MANFREDI GIUSEPPE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quando sarà riconosciuto l'equo indennizzo previsto dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, all'appuntato Palmisano Giovanni (matricola 105145/3) della seconda legione Guardia di finanza, brigata stanziale di Fossano (Cuneo), che ne richiedeva la liquidazione con domanda protocollo n. 1760 del 29 maggio 1979 (e ciò in seguito a menomazioni riconosciutegli come dipendenti da cause di servizio da parte della commissione medica dell'ospedale militare di Torino con dichiarazione n. 150 del 20 aprile 1979 che proponeva per il Palmisano l'iscrizione alla ottava categoria tabella A nella misura « massimo » all'interno della suddetta categoria). (4-07679)

RISPOSTA. — La liquidazione dell'equo indennizzo richiesta dall'appuntato Giovanni Palmisano è subordinata alla formulazione del prescritto parere di merito da parte del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie a cui la relativa pratica è stata trasmessa già nel mese di gennaio 1980.

Si assicura che si provvederà tempestivamente a quanto di competenza non appena sarà pervenuto tale parere.

Il Ministro: REVIGLIO.

MASIELLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere -

premessi che il Provveditorato agli studi di Bari, con *telex* prot. 1244 dell'11 dicembre 1980 rivolgeva al Ministero, ispettorato pensioni, un quesito in merito ai criteri da adottare per la riliquidazione della pensione ad un insegnante elementare ex combattente collocato a riposo con decorrenza 10 settembre 1979;

che la pensione provvisoria veniva liquidata ai sensi dell'articolo 2, comma 1°, della legge 24 maggio 1970, n. 336, e che la stessa legge, al secondo comma del medesimo articolo 2, prevedeva il conferimento della classe di stipendio immediatamente superiore per i casi come quello segnalato;

che nel frattempo entrava in vigore la legge 11 luglio 1980, n. 312, la quale sancisce la retroattività degli effetti economici, con decorrenza dal 1° aprile 1979 (cioè anteriormente al collocamento a riposo del caso segnalato);

che la riliquidazione della pensione veniva richiesta ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma secondo della legge n. 336 del 1970 e della legge n. 312 del 1980;

non essendo ancora pervenuta risposta al quesito inoltrato dal Provveditorato di Bari -

quale sia l'orientamento in merito del Ministero e, più particolarmente, se il Ministero non ritenga oggettivo e incontestabile il diritto che fonda e motiva l'istanza di riliquidazione. (4-07520)

RISPOSTA. — La risposta al quesito posto dall'interrogante è stata fornita al provveditore agli studi di Bari con *telex* del 31 marzo 1981, n. 805/A3.

In ordine al caso segnalato, si deve far presente che questo Ministero, in conformità alle istruzioni impartite con la circolare del 15 marzo 1980, n. 132 protocollo 312/A3, ritiene - sentite anche le altre amministrazioni interessate - che l'opzione per il beneficio previsto dall'articolo 2 -

secondo comma - della legge 24 maggio 1970, n. 336, non possa essere validamente esercitato, in mancanza di una chiara affermazione legislativa, dal personale cessato dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge del 29 maggio 1979, n. 163.

Nel caso specifico, l'insegnante elementare indicato, in considerazione della decorrenza del suo collocamento a riposo, era in condizione di presentare, a suo tempo, l'istanza per l'applicazione del suindicato beneficio, comportante, com'è noto, l'attribuzione della classe di stipendio immediatamente superiore.

Ulteriori istruzioni saranno, comunque, impartite agli uffici scolastici periferici non appena il Ministero del tesoro - al quale è stato recentemente chiesto uno specifico parere - si sarà pronunciato sulla questione.

Il Ministro: BODRATO.

PARLATO. — *Al Ministro dei trasporti.*
— Per conoscere se siano in corso studi, così come sta avvenendo in tutto il mondo, relativamente alla introduzione di treni ad altissima velocità e - in caso affermativo - quali siano le conclusioni tecniche e socio-politiche alle quali si sia pervenuti in ordine, tra l'altro, agli aspetti delle tecnologie da adottare, ai tempi di realizzazione, all'entità degli investimenti, alle conseguenze energetiche, alla mobilità interregionale dei lavoratori e comunque degli utenti, alle incidenze sul suolo in termini di vibrazioni e di salvaguardia ambientale, anche per danni da rumore, e ogni altro aspetto e conseguenza che possa, in positivo od in negativo, derivare da simile innovazione, tenendo conto di quanto, anche in via di concreta attuazione, si è già sperimentato all'estero (4-03788)

RISPOSTA. — L'introduzione di treni ad altissima velocità (superiore a 200 chilometri orari e fino a 250 chilometri orari) è al momento prevedibile per la nuova linea direttissima Roma-Firenze.

Le caratteristiche di detta infrastruttura sono per altro rapportate ad una forma di esercizio tale da consentire la coesistenza di treni viaggiatori veloci e di treni merci più lenti (con livelli di velocità di 100-120 chilometri orari), così da assicurare la sua ottimale utilizzazione.

La Roma-Firenze, quale essenziale componente dell'itinerario ferroviario Napoli-Milano, canalizza infatti rilevanti volumi di traffico, raccogliendo anche larga parte delle correnti internazionali in entrata ed uscita dai transiti centro-orientali.

Per la sua più ampia sagoma di carico, tale linea si presta allo sviluppo dei trasporti merci intermodali (*containers, camions* e semirimorchi stradali caricati su carri ferroviari), conformemente ai più recenti orientamenti emergenti in ambito europeo, che preconizzano un massiccio spostamento dalla strada alla rotaia, congenialmente idonea allo svolgimento di trasporti a medio e lungo raggio con minori consumi di energia e più limitati condizionamenti nei confronti dell'ambiente.

Per queste ragioni i nuovi binari della direttissima sono interconnessi in più punti con quelli della linea preesistente con la quale vengono a costituire un sistema unico caratterizzato da un'elevata flessibilità nelle possibili soluzioni di circolazione dei treni e, come tale, in grado di prestarsi alla migliore utilizzazione delle installazioni. In condizioni normali la nuova linea è destinata ad essere prevalentemente utilizzata per i treni a lungo percorso e più veloci, mentre sulla linea preesistente sono instradati i servizi locali e vicinali e, comunque, a più bassi livelli di velocità; invece, nei casi di anormalità comportanti l'interruzione di una delle due linee, tutto il traffico, di qualsiasi tipo, viene immesso sull'altra linea con considerevoli vantaggi rispetto alle situazioni di emergenza alle quali in genere bisogna ricorrere in tali circostanze nella restante parte della rete (lungi dirottamenti su altri itinerari, soppressioni di treni, eccetera).

Nello stesso tempo, lo stretto collegamento della nuova linea con quella preesistente consente di acquisire benefici im-

mediati dalla ultimazione dei lavori di costruzione, anche su tratti parziali: ne sono esempio i miglioramenti dei tempi di percorrenza dei treni già ottenuti sul nuovo tratto compreso fra Roma e Chiusi (Siena), che si riflettono non solo sull'itinerario della dorsale Roma-Milano, ma anche sulla relazione per Roma-Ancona.

Circa gli aspetti socio-economici, il sistema adottato offre notevoli vantaggi, venendo a conciliare le esigenze dei viaggiatori sulle lunghe distanze con quelle dei lavoratori e utenti pendolari, per la accennata possibilità di far coesistere, senza alcuna interferenza, i due tipi di traffico.

Per quanto attiene agli aspetti connessi alle vibrazioni sul suolo e al rumore, si può affermare che gli effetti associati alle alte velocità sono sufficientemente neutralizzati in quanto il tracciato della direttissima si svolge in zone lontane dai centri abitati ed è stata posta la massima cura nella formazione della sede — ivi compresi i rilevati, per i quali è stato raggiunto un alto grado di stabilizzazione, dai terreni di fondazione alla sommità — con il criterio di assicurare condizioni di ottimale portanza e di ripartizione dei carichi dinamici, notevolmente attenuati anche dalla eliminazione delle giunzioni delle rotaie e dalla presenza della massicciata anche sui viadotti e nelle gallerie.

L'aumento della velocità verrà perseguito anche su alcune altre importanti relazioni (Milano-Bologna, Torino-Venezia) in concomitanza con il loro quadruplicamento, e, per quanto attiene alla salvaguardia dell'ambiente, l'azienda delle ferrovie dello Stato sta approntando opportune sperimentazioni circa l'utilità della realizzazione di barriere antirumore o copertura con gallerie artificiali per i tratti dove il tracciato si svolge in prossimità di centri abitati.

Anche per il materiale rotabile, all'atto della immissione in servizio di nuovi mezzi, rumorosità e vibrazioni vengono accuratamente controllate affinché non siano superati i livelli *standard* internazionali.

Al momento, non essendo ancora completata la realizzazione delle apparecchiature speciali di sicurezza necessarie per la

circolazione dei treni ad alta velocità, la velocità massima di esercizio sulla rete ferroviaria è di 180 chilometri orari.

Per altro l'azienda delle ferrovie dello Stato già dispone dei seguenti mezzi atti a superare detto limite di velocità:

n. 1 elettrotreno ETR 400 (noto come pendolino) velocità massima 250 chilometri orari;

n. 7 elettrotreni ETR 300 e 250 — velocità massima 200 chilometri orari;

n. 28 elettromotrici ALe 601 per alta velocità — velocità massima 200 chilometri orari;

n. 113 locomotive elettriche E. 444 — velocità massima 200 chilometri orari;

n. 193 carrozze TEE per servizio internazionale ed interno — velocità massima 200 chilometri orari;

n. 100 carrozze Eurofima con carrelli FIAT (abilitate in prove internazionali fino a 250 chilometri orari — velocità massima 200 chilometri orari);

n. 735 carrozze con carrelli FIAT — velocità massima 200 chilometri orari.

È inoltre in fase di progettazione un nuovo tipo di locomotiva ad azionamento elettronico della potenza di seimila chilowatt, capace di raggiungere la velocità di 230 chilometri orari.

Il Ministro: FORMICA.

PARLATO E BAGHINO. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali, dell'industria, commercio e artigianato e della marina mercantile.* — Per conoscere:

in base a quale assurdo criterio, specie dinanzi al pauroso sbilancio dei conti verso l'estero ed alla drammatica procurata crisi della cantieristica, sia stato consentito alla società Adriatica di Navigazione di acquistare all'estero due navi portacontenitori della classe « boxer » di 5.650 tonnellate s.l., per ben 25 miliardi di lire, anziché ricorrere alla commessa di nuovo naviglio di tal fatta ai cantieri nazionali;

se non ritengano che sarebbe stato ben più opportuno, non appena verificato il positivo andamento del naviglio in esercizio ed a noleggio all'epoca, proseguire la utilizzazione contrattuale di tali navi, al tempo stesso commettendo la nuova costruzione di analogo naviglio a cantieri nazionali, con un indiscutibile globale vantaggio in termini inflattivi, economico-finanziario ed occupazionali. (4-04302)

RISPOSTA. — Il decreto interministeriale 28 marzo 1975, che ha assegnato alla società Adriatica la linea Italia-Nord Europa, integrata con il Medio Oriente, ne ha previsto l'iniziale esercizio con 2/3 traghetti, da acquisire in attesa che l'esperimento desse indicazioni sul tipo di navi da utilizzare in prospettiva.

La società ha, pertanto, proceduto ad avviare il nuovo servizio mediante tre traghetti noleggiati, ottenendo un contributo di avviamento, per tale fase, correlato al compenso di noleggio. Va precisato che, circa la durata del contributo, la legge n. 373 del 1977 (interpretativa e modificativa della legge n. 684 del 1974) ha stabilito: Per le navi delle quali sia autorizzato il noleggio entro il 31 dicembre 1976 non si tiene conto, ai fini della determinazione del periodo di cinque anni di corresponsione del contributo di avviamento, della durata del noleggio, entro il limite di tre anni.

Dopo due anni di gestione con i citati traghetti, la società è pervenuta alla conclusione che siffatto naviglio non era idoneo alla linea considerata; più rispondenti venivano, invece, considerate navi portacontenitori. Chiedeva, pertanto, al Ministero della marina mercantile di continuare l'esercizio sperimentale della linea con unità di detto tipo, proponendo l'impiego di due *boxer*, in noleggio con opzione di acquisto. Il Ministero, nell'accordare l'autorizzazione, si riservava di pronunziarsi sul successivo mantenimento della linea, dopo aver valutato i risultati di un anno di sperimentazione delle navi indicate.

Trascorso detto anno, il Ministero ha disposto, nel febbraio 1980, la prosecuzio-

ne della linea, chiarendo, per altro, che fino a quando non fosse stato impiegato naviglio di proprietà, il contributo sarebbe rimasto sospeso.

Nelle circostanze, la società Adriatica si è trovata nella alternativa fra l'esercizio del diritto di opzione, che aveva sulle navi portacontenitori classe *boxer*, e la acquisizione di nuove unità presso i cantieri italiani.

A quest'ultimo riguardo, dai contatti con i responsabili degli stessi, subito intrapresi, emergeva l'indisponibilità immediata di navi aventi caratteristiche similari a quelle delle *boxer*.

D'altro lato, la commessa di nuove costruzioni ai cantieri nazionali, oltre ad un costo sensibilmente più elevato, avrebbe comportato un'attesa di altri due anni, durante i quali la società avrebbe dovuto continuare a gestire la linea senza alcun contributo; ciò proprio in una fase assai delicata che la vedeva impegnata nello sforzo di perseguire il riequilibrio della gestione.

Il Ministro delle partecipazioni statali: DE MICHELIS.

PARLATO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere:

quale sia la attuale situazione e le prospettive in ordine alla continuità produttiva ed occupazionale della società VERON di Casandrino (Napoli) che, dotata di impianti tecnologicamente avanzati per la produzione di solette per calzature, ha posto prima in cassa integrazione per due mesi 30 dei suoi 40 dipendenti e poi si è vista costretta a chiedere una proroga della cassa integrazione guadagni per analogo periodo;

quali iniziative siano state assunte o si intendano assumere onde l'azienda ed i lavoratori dipendenti recuperino un futuro sicuro sotto l'aspetto produttivo ed occupazionale. (4-04329)

RISPOSTA. — Lo stabilimento della ditta VERON società a responsabilità limitata, sito in Casandrino (Napoli) — creato per la lavorazione di solette per calzature e articoli affini — occupa complessivamente quarantasei unità lavorative. Per trenta di esse è stata chiesta, con decorrenza 12 maggio 1980, l'ammissione al trattamento di cassa integrazione guadagni. Inizialmente è stata concessa l'ammissione a detto trattamento fino al 9 agosto 1980, utilizzando però solo ventiquattro unità lavorative. Il personale ha pertanto goduto del periodo feriale in conformità a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. La richiesta di ammissione al trattamento di cassa integrazione guadagni è stata poi rinnovata a decorrere dal 1° settembre 1980, perdurando lo stato di crisi del settore calzaturiero.

Ciò premesso si deve, per altro, far presente che tredici unità lavorative hanno ripreso il lavoro. Tale circostanza va posta in relazione al fatto che l'azienda ha operato una radicale razionalizzazione dei cicli di lavorazione usufruendo di moderni strumenti di lavoro che, in armonia con approfondite ricerche di mercato, hanno consentito l'estensione dell'attività in una più vasta area comprendendo fra l'altro anche paesi esteri. Inoltre, al fine di mantenere i livelli occupazionali e garantire nelle previsioni nuovi posti di lavoro, è in programma l'integrale riassorbimento del personale.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: PANDOLFI.

PAZZAGLIA E RALLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga indispensabile, dopo anni di carente gestione del Provveditorato agli studi di Nuoro e di assenza di adeguate iniziative, adottare tutte le misure necessarie per venire incontro alle esigenze di regolare svolgimento dei corsi di insegnamento.

A titolo di esempio si segnala: la carenza di insegnanti elementari a Talana;

la sistemazione del liceo scientifico di Bosa nello stesso edificio in cui sono alloggiati malati di mente; il mancato pagamento degli stipendi ai docenti del liceo scientifico di Sevi; la mancanza di un centinaio di aule scolastiche nella sola città di Nuoro e di oltre duecentocinquanta nella provincia. (4-05002)

RISPOSTA. — Gli inconvenienti lamentati, in ordine al non agevole svolgimento dell'attività didattica in alcune località della provincia di Nuoro, sono stati determinati da difficoltà oggettive che risultano in buona parte superate o in via di superamento.

Per quanto concerne, in particolare, la carenza di insegnanti elementari a Talana, si deve far presente che degli otto posti di organico, esistenti in quel comune, soltanto due sono coperti da titolari e non certo per inadempienze dell'amministrazione scolastica la quale, perdurando le difficoltà per il reperimento di personale di ruolo disponibile, ha dovuto provvedere, sia pure con qualche ritardo, alla copertura dei restanti posti con personale soprannumerario e con incaricati.

Si tratta di inconvenienti pressoché inevitabili, data la continua fluttuazione di personale docente che caratterizza la sede di Talana, ritenuta evidentemente poco ambita.

Circa la sistemazione del liceo scientifico di Bosa nello stesso edificio che ospita, al piano terra, i malati di mente, si deve precisare che tale circostanza — conseguente ad una decisione adottata dalla amministrazione provinciale nonostante il parere contrario del consiglio d'istituto — non risulta aver dato luogo ad inconvenienti di sorta, tenuto conto che gli alunni del liceo, sistemati al piano superiore dell'edificio, fruiscono di ingressi e di locali accessori separati. La stessa provincia si è, per altro, impegnata a reperire, appena possibile, altri locali per l'istituzione assistenziale.

In merito, poi, al lieve ritardo con cui nel 1980 furono pagati gli stipendi ai docenti del liceo scientifico di Sevi, l'incon-

veniente è stato determinato dai tempi tecnici occorsi per l'accreditamento all'istituto, dotato di autonomia amministrativa, dei fondi necessari.

Per quanto attiene, infine, alla carenza di aule scolastiche nella città di Nuoro e nell'intera provincia, il problema indubbiamente esiste ma investe la competenza specifica dell'amministrazione regionale. Si ricorda, al riguardo, che la legge del 5 agosto 1975, n. 412, prevedeva un finanziamento finalizzato da parte dello Stato alla regione per il periodo 1975-1980.

Questa Amministrazione, per altro, rendendosi conto della difficile situazione determinatasi nel settore dell'edilizia scolastica in varie regioni, ha proposto al Ministero del tesoro e al ministro del bilancio e programmazione economica un ulteriore finanziamento da destinare alle finalità previste dalla legge suddetta.

Si è in attesa di conoscere l'avviso dei citati dicasteri nell'ambito delle loro competenze specifiche.

Il Ministro: BODRATO.

REGGIANI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se corrisponda a verità:

che l'AGIP abbia concluso un contratto di fornitura di carbone alla ITALCEMENTI ad un prezzo rivelatosi di pura e grossa perdita, con ciò danneggiando non solo se stessa, ma anche altri importatori privati;

che la « Veneta Mineraria » di Milano, la quale avrebbe dovuto consegnare all'AGIP, nel porto di Mabuto (Monzambico), la relativa partita di carbone sudafricano, non fu in grado di adempiere all'obbligazione;

che, quindi, la mancata consegna costrinse il vapore *Martigny*, noleggiato dall'AGIP per il trasporto, ad attendere inutilmente 20 giorni in quel porto prima di decidere il rientro a vuoto; tutto ciò con una perdita per l'AGIP della somma di circa 350.000 dollari.

In caso affermativo, per sapere se ritenga opportuno chiedere conto agli amministratori di quella azienda di una gestione così poco oculata. (4-06268)

RISPOSTA. — Nell'ambito della politica globale di utilizzo di fonti energetiche sostitutive del petrolio è stato concluso un accordo di fornitura di carbone da parte dell'AGIP all'Italcementi, ad un prezzo in linea con quelli correnti sul mercato e non inferiore a quelli pagati dall'Italcementi ad altri fornitori. Tale contratto di fornitura rientra in un più ampio rapporto commerciale comprendente anche gasolio, olio combustibile e metano.

Per quanto riguarda la fornitura di carbone da parte della società Veneta mineraria all'AGIP, si conferma che la Veneta mineraria non è stata in grado di consegnare all'AGIP una partita di carbone al porto di Mabuto (Monzambico) in conseguenza di difficoltà sopravvenute per il trasporto ferroviario del carbone dalla miniera. Ciò ha causato una sosta non prevista della nave noleggiata dall'AGIP per il trasporto del carbone, costringendo l'AGIP a far fronte, in prima istanza, ai relativi oneri nei confronti degli armatori della nave per l'importo di circa 350 mila dollari.

L'AGIP ha quindi trattenuto un importo superiore a quello erogato - dovuto dall'AGIP stessa alla Veneta mineraria per altra fornitura - a cautela ed in attesa dell'esito della vertenza instaurata dalla Veneta mineraria nei confronti di terzi responsabili del mancato trasporto ferroviario.

Il Ministro: DE MICHELIS.

ROSSINO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere -

premesso che, in risposta alla interrogazione n. 4-00614 circa la mancata realizzazione di un secondo forno alla INSICEM di Pozzallo, da parte del Ministro è stato affermato che « comunque

l'ENI e l'ANIC stanno considerando insieme con l'AZASI i supporti indispensabili alla realizzazione della iniziativa» —

se rispondono a verità le informazioni di stampa circa un eventuale passaggio alla Cementir del cementificio ANIC di Ragusa e della quota ENI del pacchetto azionario del cementificio INSICEM di Pozzallo;

quali motivi stanno a base del passaggio eventuale degli impianti suddetti dall'uno all'altro gruppo delle partecipazioni statali;

quali iniziative intende assumere allo scopo di garantire le maestranze interessate che l'eventuale mutamento di gestione degli stabilimenti cementieri di Ragusa e Pozzallo non danneggerà gli attuali livelli di occupazione e non pregiudicherà la realizzazione degli investimenti necessari per il rinnovo degli impianti obsoleti e per il raddoppio delle capacità produttive del cementificio INSICEM di Pozzallo. (4-04598)

RISPOSTA. — Le informazioni della stampa circa un eventuale passaggio alla Cementir del cementificio ANIC di Ragusa e della quota ANIC del pacchetto azionario del cementificio INSICEM, non corrispondono a verità.

L'ANIC, non ha intenzione infatti né di cedere il cementificio di Ragusa, né la partecipazione azionaria della INSICEM di Pozzallo (Ragusa).

Per quanto riguarda la prima parte dell'interrogazione cui si risponde, si conferma quanto è stato dichiarato in altra precedente occasione e cioè che l'esecuzione del progetto di realizzazione di un secondo forno alla INSICEM di Pozzallo è strettamente legata all'accesso dell'iniziativa al credito agevolato, all'agibilità del porto di Pozzallo ed alla programmazione delle produzioni di cemento in Sicilia.

Si conferma altresì che l'ENI, tramite l'ANIC, caposettore per la chimica, sta considerando insieme con l'AZASI (Azienda

da dell'ente minerario siciliano) i presupposti indispensabili alla realizzazione dell'iniziativa.

Il Ministro: DE MICHELIS.

ROSSINO. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e della sanità.* — Per sapere:

se l'impianto chimico denominato « EVA », in fase di sperimentazione presso gli stabilimenti ANIC di Ragusa, presenta, per le sue caratteristiche, aspetti grave-produttore di fattori cancerogeni; mente inquinanti per l'atmosfera con la

quali iniziative intendano assumere in ordine alla rigorosa tutela della salute dei cittadini e circa la dislocazione in territorio di Ragusa di una unità mobile di rilevamento dell'inquinamento. (4-05376)

RISPOSTA. — L'ANIC di Ragusa, è stata autorizzata con decreto dell'assessorato dell'industria della Regione siciliana del 5 febbraio 1979, n. 62, a modificare, nell'ambito dello stabilimento petrolchimico di Ragusa, la terza linea di polimerizzazione dell'impianto di polietilene mediante l'aggiunta di un nuovo reattore (impianto EVA) al fine di ottenere la produzione di un copolimero etilene-acetato di vinile a partire da etilene e acetato di vinile.

In proposito va osservato che l'etilene è un gas infiammabile non tossico; che l'acetato di vinile è un liquido (punto ebollizione 72,5 gradi centigradi) e che la concentrazione dei suoi vapori, ammissibile in maniera continuativa nell'ambiente di lavoro, è pari a 10 ppm.

L'acetato di vinile è largamente impiegato nel mondo per la produzione di vernici e di materie plastiche ammesse anche per l'imballaggio di alimenti.

Detta sostanza è prodotta e utilizzata dall'ANIC in diversi stabilimenti da oltre 20 anni: sulla base della propria esperienza e delle esperienze altrui maturate in altrettanti lunghi periodi, non si sono registrati né fenomeni di intossicazione né ma-

lattie professionali sui lavoratori addetti e tanto meno riflessi negativi sul territorio circostante.

Si aggiunge che il copolimero etilene-acetato di vinile è una materia plastica allo stato solido e non in polvere e pertanto non inquinante per l'atmosfera.

Nessuna delle sostanze interessate (materie prime e prodotto) ha dunque caratteristiche cancerogene; per quanto riguarda in particolare l'acetato di vinile, esso non risulta cancerogeno in base a quanto ricordato nel volume 19 (1979) dell'IARC (Agenzia internazionale ricerche sul cancro), filiazione della organizzazione mondiale della sanità.

Si assicura, inoltre che l'impianto di Ragusa, progettato sulla base delle più recenti tecniche nel contesto di una esperienza mondiale, risponde ampiamente a tutte le normative in vigore in materia di igiene ambientale ed ecologia.

Nel corso del suo funzionamento, secondo la prassi normale per gli stabilimenti dell'AGIP, l'impianto sarà poi tenuto sotto adeguato controllo per quanto riguarda la sicurezza e l'igiene dell'ambiente di lavoro, congiuntamente dall'azienda e dai rappresentanti dei lavoratori.

Il Ministro delle partecipazioni statali: DE MICHELIS.

RUSSO FERDINANDO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e degli affari esteri.* — Per conoscere se non ritengano opportuno istituire presso la scuola media primaria e secondaria di Mazara del Vallo corsi di lingua araba, anche attraverso l'ausilio di personale docente dell'Istituto di studi orientali dell'Università di Palermo, facoltà di lettere, tenuto conto della presenza *in loco* di una sempre più nutrita popolazione araba, della realizzazione da alcuni anni di corsi di lingua araba a titolo privato nei locali del liceo classico G. Adria di Mazara del Vallo e della opportunità di preparare i giovani alle società miste che vanno costituendosi per praticare, in modo associato, la pesca ed

altre attività economiche nonché per offrire maggiori occasioni di scambi culturali e sopperire a precise esigenze della popolazione locale di lingua araba.

(4-06565)

RISPOSTA. — La proposta per l'istituzione di corsi di lingua araba presso le scuole medie, primarie e secondarie, di Mazara del Vallo (Trapani), è senz'altro meritevole di considerazione e sarà esaminata, nei suoi vari aspetti, in vista delle soluzioni che dovessero rendersi in seguito possibili.

Allo stato attuale, ed in presenza della vigente normativa, questo Ministero condivide sostanzialmente l'opportunità, prospettata anche dal provveditore agli studi di Trapani, affinché lo studio della lingua araba nelle scuole medie del suddetto comune venga inserita nell'ambito delle libere attività complementari, che i consigli di circolo o di istituto possono programmare ed attuare nei limiti delle disponibilità di bilancio, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

In applicazione di tale articolo risulta, in effetti, istituito anche il corso funzionante, con il contributo degli enti locali, presso il liceo classico di Mazara del Vallo.

Il Ministro della pubblica istruzione: BODRATO.

SANTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

molti docenti di ruolo nelle scuole medie superiori in relazione alla legge 7 febbraio 1979, n. 29 sulla ricongiunzione di periodi assicurativi, hanno presentato la relativa domanda al Provveditorato agli studi di Genova;

tale operazione ha un tempo di realizzazione notevolmente lungo ma, indipendentemente da questo fatto, vi sono alcune norme di interesse immediato che necessitano di un maggiore chiarimento per

la loro applicazione. Ad esempio: dalla circolare del Ministero del lavoro del 20 ottobre 1979, si deduce, e tale affermazione è evidenziata anche dalle disposizioni operative dell'INPS (secondo la circolare 505 RCV del 22 novembre 1979), che la contribuzione che affluisce dall'INPS allo Stato (previa ricongiunzione onerosa) costituisce, in quest'ultimo sistema assicurativo, una anzianità e una contribuzione di fatto, conteggiabile ai fini di qualsiasi pensionamento; pertanto, tali disposizioni, sono valide anche per raggiungimento del minimo (19 anni, 6 mesi e 1 giorno), quando si ha una contribuzione di almeno otto anni di effettiva attività lavorativa (vedi legge 7 febbraio 1979, n. 29 - Presupposti richiesti per il trasferimento);

su tale base interpretativa, ad esempio, l'ufficio pensioni del Provveditorato agli studi di Genova non accetta né respinge le domande di pensione presentate in quanto il suddetto ufficio è in attesa, da più di un anno, di una circolare esplicativa o di un chiarimento sul quesito così sintetizzato: « Il ricongiungimento è valido ai fini del raggiungimento del minimo ? » -

quale interpretazione della norma in oggetto il Ministero ritenga corretta, affinché l'ufficio pensioni possa rilasciare il relativo decreto per la pensione provvisoria, in attesa di quella definitiva.

(4-06537)

RISPOSTA. — I docenti di ruolo delle scuole medie superiori della provincia di Genova, attualmente interessati alla ricongiunzione di periodi assicurativi, sono soltanto due. Si ritiene di dover precisare che il Ministero con circolare 8 febbraio 1980, n. 40, in previsione delle difficoltà operative connesse all'entrata in vigore della legge 7 febbraio 1979, n. 29, ha suggerito agli uffici scolastici periferici di accordare - nonostante le incertezze derivanti dalle rilevanti differenze esistenti tra l'ordinamento pensionistico statale e quello INPS - la pensione provvisoria anche al personale che avrebbe raggiunto l'anzianità minima

pensionabile solo a seguito di presentazione della domanda di ricongiunzione; e ciò dopo aver acquisito sia la risposta dell'INPS circa la presenza e l'ammontare dei contributi, sia la dichiarazione degli interessati di irrevocabilità dell'istanza di ricongiunzione.

In attuazione della predetta circolare l'ufficio scolastico provinciale di Genova, ha comunicato di aver iniziato, d'intesa con la delegazione provinciale INPS, la istruttoria delle pratiche giacenti dando priorità assoluta al personale già in pensione.

Ha comunicato inoltre di aver già liquidato, dopo aver esperito le procedure indicate dalla circolare n. 40, alcune pratiche di insegnanti di scuola materna ed elementare, che raggiungevano il diritto alla pensione solo mediante il periodo riconosciuto ai sensi della legge n. 29 del 1979, e ciò, nonostante che il Ministero del tesoro, cui compete il coordinamento tra le varie amministrazioni statali, non abbia ancora sciolto la riserva circa i criteri operativi per la definizione del procedimento di ricongiunzione.

Il Ministro: BODRATO.

SEPIA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere - in relazione alle notizie, apparse sulla stampa, circa l'acquisizione da parte dell'ANIC dell'intero pacchetto azionario della SCLAVO di Siena - quali accordi sono intervenuti per la proprietà privata; in quale visione di politica di settore si colloca la rilevazione del pacchetto azionario e se sono vere le voci circa l'intendimento dell'ANIC di potenziare l'azienda, con l'insediamento a Siena di un impianto per il frazionamento del plasma e di un centro di ricerca.

(4-03328)

RISPOSTA. — Sull'argomento sollevato dall'interrogazione concernente l'acquisizione da parte dell'ENI della società SCLAVO, è stata data risposta in Parla-

mento nella seduta della V Commissione della Camera dei deputati del 12 marzo 1981, in occasione dello svolgimento di interrogazioni orali riguardanti la medesima questione.

Il Ministro: DE MICHELIS.

SERVADEI. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per conoscere se è vero che le vendite in USA di beni italiani di consumo denoterebbero, da qualche mese, una sensibile tendenza alla riduzione dovuta non solo all'aumento dei prezzi praticati dalle aziende esportatrici, ma anche ad una scarsa conoscenza dei gusti e delle preferenze dei consumatori americani. In altre parole, la perdita di competitività del prodotto italiano sarebbe dovuta anche a deficienze della politica promozionale italiana, la quale non seguirebbe con prontezza i mutamenti del mercato dei beni di consumo, né eserciterebbe una soddisfacente azione di guida a favore delle imprese esportatrici.

Ove quanto segnalato risponda a verità, l'interrogante, lungi dal trarre conclusioni catastrofiche, riterrebbe opportuno che venissero individuate le reali cause del fenomeno e la sua estensione, al fine di adottare tutte le misure capaci di dare alla nostra politica promozionale maggiore efficacia e farne, al tempo stesso, un vigoroso strumento di sostegno a favore delle imprese, soprattutto minori.

Il problema dell'azione promozionale, anche se oggi si pone in rapporto al mercato americano, è di interesse generale, in quanto l'elevata presenza nel nostro *export* di beni di consumo subordina il mantenimento di un adeguato *standard* esportativo ad una conoscenza sempre aggiornata delle preferenze e dei gusti dei consumatori, notoriamente soggetti a mutamenti continui e, spesso, repentini. (4-03811)

RISPOSTA. — Devesi purtroppo rilevare che l'andamento negativo dell'interscambio Italia-USA, già manifestatosi nel primo trimestre, è poi proseguito per il

resto del 1980. Infatti nel 1980 il totale delle importazioni è stato di lire 5.940 miliardi e quello delle esportazioni di lire 3.544 miliardi. Rispetto al 1979 dunque le importazioni sono aumentate del 35,6 per cento e le esportazioni sono diminuite dell'8,6 per cento, che poi in termini di valore reale equivale a circa il 30 per cento se si tiene conto dell'aumento dei costi e, conseguentemente, dei prezzi di vendita dei nostri prodotti. Per effetto di tali variazioni il nostro *deficit* commerciale è stato di lire 2.396 miliardi contro quello di lire 504 miliardi nel 1979.

Secondo i dati statistici di fonte americana - (*free alongside ship* in ambedue i movimenti) disponibili per l'intero 1980 - l'interscambio globale Italia-USA ha raggiunto la cifra di 9.824,1 milioni di dollari, di cui 4.313,1 milioni per le importazioni dal nostro paese e 5.511,0 milioni per le esportazioni a fronte rispettivamente di 4.917,5 e 4.361,7 milioni del 1979. La bilancia commerciale ha, quindi, fatto registrare un saldo passivo di 1.197,9 milioni di dollari (nel 1979 era stato attivo per 555,8 milioni), mentre le nostre quote di partecipazione alle importazioni statunitensi è passata all'1,79 per cento dal 2,38 per cento del 1979.

Le cause di questo andamento negativo, secondo quanto confermato anche dalla nostra ambasciata a Washington, sono da ricercarsi soprattutto nel maggior aumento dei prezzi dei nostri prodotti rispetto a quelli di altri paesi concorrenti, nella fase recessiva dell'economia americana e nella conseguente contrazione della domanda, nonché nella crisi internazionale del commercio di alcune produzioni.

Indubbiamente il settore dei beni di consumo, proprio per le caratteristiche dei suoi prodotti ed in particolare per l'elasticità della loro domanda, è stato quello che ha risentito maggiormente di tale situazione congiunturale.

Infatti, proprio a causa del non indifferente aumento dei prezzi dei beni di nostra produzione, i consumatori ameri-

cani sono stati indotti a soprassedere all'acquisto di prodotti importati dall'Italia a sostituirli con altri, nazionali o di paesi terzi, spesso di qualità inferiore ma a più buon mercato.

Pertanto non sembra che la flessione delle nostre esportazioni verso gli USA possa attribuirsi a deficienze specifiche dell'attività promozionale italiana che in verità non ha conosciuto interruzioni di sorta. Anzi, per accrescere la nostra azione promozionale va doverosamente ricordato che nel 1980 si è proceduto alla creazione di un nuovo centro italiano di affari a New York, la cui inaugurazione è avvenuta nel febbraio 1981, per una spesa complessiva di 2.153 milioni di lire.

L'attività del centro, che andrà ad affiancarsi a quella analoga svolta dall'altro centro di affari ICE (Istituto per il commercio estero) di Los Angeles, sarà diretta principalmente a favorire l'esportazione di beni di consumo.

Inoltre nel 1980 sul mercato degli Stati Uniti hanno preso il via molteplici progetti a medio termine, finalizzati ciascuno alla realizzazione di una serie di interventi coordinati in favore delle nostre produzioni di mobili, gioielleria ed oreficeria, piastrelle, pelletteria, pellicceria. Altre iniziative sono state assunte in favore dei vini, dei tessili e dell'abbigliamento, dei prodotti dell'artigianato.

Per il 1981 l'azione promozionale negli USA è stata ulteriormente intensificata ed il programma, predisposto d'intesa con le associazioni di categoria interessate, prevede una articolata serie di iniziative nei settori più svariati per una spesa complessiva di 5.483 milioni di lire, come meglio precisato nel dettagliato elenco riportato a pagina 69-70 e 71 dell'allegata pubblicazione del Ministero del commercio estero illustrante: Linee direttrici promozionali per il triennio 1981-83 ed il programma delle attività promozionali per il 1981. Vale la pena di sottolineare che tale cifra rappresenta il 27,4 per cento del totale degli stanziamenti di *promotion* (lire 20 miliardi).

E tutto ciò indipendentemente dalle provvidenze e misure di sostegno per il nostro *export* previste dall'apposito disegno di legge predisposto dal Ministero del commercio con l'estero in attuazione del piano triennale ed approvato dal Consiglio dei ministri il 16 aprile 1981.

Il Ministro: MANCA.

SERVADEI. — *Al Governo.* — Per conoscere se è vero che da uno studio condotto anche con l'ausilio dell'Istituto nazionale del commercio estero sarebbe emerso che la perdita di competitività dei nostri prodotti sui mercati esteri sarebbe dovuta non tanto al tasso di svalutazione della lira e all'aumento dei costi di produzione, quanto al costo delle procedure amministrative che inciderebbero per il 15-20 per cento sul valore del bene esportato. Secondo tale studio, una pratica per l'esportazione comporterebbe ben 15 passaggi diversi, alcuni dei quali molto difficili a causa della carenza di personale, dello scoordinamento degli orari, dell'inefficienza degli uffici (specie doganali), ecc.

Come è noto, l'incidenza delle procedure amministrative sulle operazioni di esportazione ha già formato oggetto di accessi dibattiti volti a suggerire i rimedi per porre i nostri operatori sullo stesso piano dei concorrenti esteri. Purtroppo, questo problema non ha trovato sinora neanche un principio di soluzione, con il risultato che se oggi il nostro *export* rischia uno sviluppo zero la causa è da ricercare anche nell'assenza di una politica moderna di regolamentazione e di gestione degli scambi con l'estero.

Di conseguenza, l'interrogante è del parere che, se è auspicabile che ai nostri operatori vengano concesse facilitazioni fiscali e creditizie per sostenerli nell'attuale congiuntura, è altresì necessario che venga finalmente affrontato il problema delle procedure amministrative senza attendere le grandi riforme che tardano a venire, ma provvedendo, tanto per cominciare, ad attuare alcune misure che non costano

nulla quali l'eliminazione delle duplicazioni, dei giri viziosi, dei pareri di comitati inutili, pletorici, ed inconcludenti, ecc. Sarà dato in tal modo un prezioso sostegno ai nostri operatori con l'estero e, al tempo stesso, un valido contributo al contenimento del grave disavanzo della bilancia commerciale italiana (4-04971)

RISPOSTA. — Nel condividere pienamente le preoccupazioni dell'interrogante circa la urgente necessità di impostare una moderna politica di gestione degli scambi con l'estero, sia dal punto di vista amministrativo sia dal punto di vista fiscale e creditizio, si fa presente che le procedure concernenti l'esportazione di merci che si inquadrano nella gestione dei divieti economici e delle forme di sorveglianza comunitaria, di competenza dello scrivente Ministero, sono limitate ad un numero abbastanza esiguo di prodotti.

Si ricorda, infatti, che, ad eccezione del ristretto numero di prodotti, essenzialmente di carattere strategico, rientranti nella tabella *export*, l'esportazione delle merci avviene liberamente, con il cosiddetto regime a dogana, tramite diretta concessione delle dogane.

In applicazione, tuttavia, del mercato unico dei prodotti agricoli, le esportazioni di taluni prodotti, oggetto di organizzazione comune di mercato, sono subordinate alla presentazione in dogana di un certificato di esportazione, il cui rilascio, da parte della competente direzione *import-export*, avviene nei termini previsti dalla stessa regolamentazione comunitaria.

D'altra parte, si fa osservare che i lamentati costi delle procedure amministrative in questione sono sempre esistiti, mentre il progressivo ridursi dei margini di competitività delle nostre esportazioni è un fenomeno abbastanza recente dovuto a fattori interni (aumenti dei costi di produzione, inflazione, struttura delle esportazioni) ed esterni (inserimento dei paesi emergenti).

Ciò non toglie, ovviamente, che tali procedure amministrative, traducendosi in un costo aggiuntivo e quindi in un onere per i nostri esportatori, debbono essere riviste e adeguate all'attuale realtà economica degli scambi. Di tale esigenza questa Amministrazione si è fatta ampiamente carico.

La commissione appositamente istituita nel novembre 1980 ha ultimato i suoi lavori ed ha formulato, tra le altre, le seguenti proposte:

l'innalzamento da uno a cinque milioni di lire del limite per l'esenzione dalle formalità valutarie; l'introduzione del modulo valutario alla esportazione per le operazioni da 5 a 50 milioni; innovazioni in materia di commercio di transito; possibilità di inviare tecnici all'estero; riduzione dello 0,7 allo 0,1 per cento dell'imposta di bollo sugli effetti emessi in relazione ad operazioni di *export*; accelerazione dei rimborsi IVA; esenzione dall'IVA degli acquisti effettuati in valuta da turisti stranieri in Italia; semplificazioni doganali; aggiornamento della tabella *export*; istituzione presso il Mincomes di un centro permanente per la semplificazione delle procedure.

Le misure previste dalla commissione per lo snellimento delle procedure rientrano in larga parte nelle competenze del ministro del commercio con l'estero. Per queste c'è l'impegno ad emanare entro maggio 1981 i decreti e le circolari di attuazione.

Sempre in tale ottica vanno inoltre visti i lavori, ormai conclusi, per il riordino della disciplina valutaria con particolare riferimento alle transazioni invisibili e per l'aggiornamento del fascicolo scambi con l'estero. Infatti, il relativo decreto ministeriale 12 marzo 1981 contenente le norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero è già stato pubblicato sul *Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale* del 24 marzo 1981, n. 82.

Per quanto concerne, infine, gli uffici doganali, il Ministero delle finanze ha

rilevato che, malgrado la carenza numerica di personale, non può non riconoscersi agli uffici stessi il merito di far comunque fronte alla sempre crescente mole di lavoro istituzionalmente loro attribuita. E ciò mercé un notevole impegno degli addetti che spesso li porta ad operare anche oltre il normale orario.

Ad ogni modo in sede di ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria è prevista una congrua revisione degli organici che consentirà il definitivo superamento del *deficit* di personale di cui attualmente soffrono gli uffici doganali.

*Il Ministro del commercio
con l'estero: MANCA.*

URSO GIACINTO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere quali effettivi programmi d'intervento nel settore dell'acquacoltura la SOPAL intende promuovere in provincia di Lecce e in particolare presso il laghetto « Acquatina » (agro di Lecce). (4-06641)

RISPOSTA. — Sin dal 1975 la SOPAL aveva ravvisato l'opportunità di valorizzare gli specchi d'acqua costieri della provincia di Lecce, dandone segnalazione alla regione Puglia - assessorato all'agricoltura, caccia e pesca - e predisponendo i relativi programmi di intervento.

Nello stesso 1975 venne costituita con la partecipazione dell'ente di sviluppo agricolo pugliese, l'Ittica Ugento società per azioni alla quale fu demandato il compito di realizzare un primo impianto di itticultura sul versante jonico della penisola salentina, in agro del comune di Ugento che utilizzasse i bacini del consorzio di bonifica locale.

Detto impianto, che sarà completato entro il giugno 1981 con un investimento complessivo di circa 3 miliardi, ha recentemente iniziato la sua attività operativa che comporterà una produzione annua di 1.500 quintali di a. guille ed 800 quintali di pesce bianco pregiato.

La stessa Ittica Ugento si era interessata anche al versante adriatico del comune di Lecce, aggiudicandosi, a seguito di asta pubblica, la concessione demaniale del bacino di Acquatina della bonifica di Frigole, e assicurandosi la disponibilità di un terreno di circa 30 ettari ove costruire un moderno insediamento di acquacoltura.

Gli ottimi risultati delle indagini idrobiologiche effettuate per tale specchio di acqua dal 1976 al 1979, hanno indotto i tecnici a progettare con criteri innovativi, tali da dare al complesso un ruolo determinante nella regione Puglia sia sotto lo aspetto produttivo, sia della ricerca applicata di settore.

Il progetto prevede, infatti, oltre agli allevamenti di anguille, spigole e trote di mare, anche un centro per la riproduzione artificiale del pesce bianco che possa far fronte al fabbisogno di novellame di tutta la regione, nonché un centro per la ricerca biologica applicata. L'impianto in parola rappresenterà, quindi, il più moderno insediamento di acquacoltura realizzato in Europa e comporterà un investimento complessivo di circa 7 miliardi di lire.

Detto progetto, presentato al comune di Lecce nel luglio 1979, ha riscosso un primo parere favorevole dalla commissione edilizia ed è stato successivamente recepito dal nuovo piano regolatore generale della città. Tuttavia sono emerse difficoltà per quanto concerne le norme di attuazione, che sono state modificate in sede di adozione del piano, ed al momento sono in corso contatti con l'amministrazione comunale per il loro superamento.

Il lungo periodo di tempo trascorso e le spese finora capitalizzate per tale iniziativa (circa 300 milioni di lire), non consentono ulteriori ritardi ed è pertanto necessario che la concessione edilizia venga rilasciata in tempo utile perché si possa dare inizio ai lavori entro la fine del 1981.

Il Ministro: DE MICHELIS.